SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Regione Lombardia

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

REGIONE TOSCANA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 giugno 1998, n. **238.**

Regolamento recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ed in particolare l'articolo 62, comma 4, il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse — anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento — e la destinazione dell'eventuale attivo residuo;

Visto l'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del predetto regolamento;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 marzo 1998;

Considerato che non può essere accolta la riformulazione proposta dal Consiglio di Stato dell'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, in quanto indicando la sezione *D* del Fondo si è inteso far riferimento ad una posta introdotta in via di fatto e non alla sezione *C* di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 2 aprile 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intende per:

a) «Fondo», il Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) «decreto ministeriale», il decreto ministeriale 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1991, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992;

d) «regolamento», il regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo;

e) «intermediari», le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 11 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le banche estere e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie definite dall'art. 1, comma 5, lettere *e)* ed *f)*, del decreto legislativo;

f) «insolvenze pregresse», le insolvenze di intermediari il cui stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo prima dell'entrata in vigore del regolamento definito dalla lettera *d)*.

Art. 2.

Istituzione della gestione speciale

1. La gestione speciale, istituita dall'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo con lo scopo di assicurare la copertura finanziaria degli indennizzi dovuti dal Fondo relativi alle insolvenze pregresse, è attribuita al Fondo medesimo.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, il Fondo approva il rendiconto alla data del proprio adeguamento al regolamento e da tale data inizia la gestione speciale con contabilizzazione separata.

3. Nella gestione speciale, alla data prevista dal comma 2, confluiscono:

a) le somme imputate alla sezione *A* e *B* del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale;

b) le somme imputate alla sezione *D* del Fondo, relative agli indennizzi pagati o impegnati;

c) i crediti nei confronti delle procedure concorsuali per gli indennizzi pagati;

d) i crediti del Fondo nei confronti dei propri aderenti per i contributi a loro carico maturati e non versati;

e) le somme riscosse a seguito dell'esercizio del diritto di surroga relativo agli indennizzi pagati;

f) le attività in cui sono investite le somme di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*.

4. Confluiscono successivamente alla gestione speciale:

a) le «quote variabili» del contributo annuale relative all'esercizio 1997 e precedenti, versate in applicazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale;

b) le somme successivamente riscosse a seguito dell'esercizio del diritto di surroga relativo agli indennizzi pagati.

5. Le residue disponibilità trasferite al Fondo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 25 marzo 1992, iscritte nella sezione *B*, sono utilizzate per la contribuzione prevista dall'articolo 4, comma 5, a carico delle società di intermediazione mobiliare titolari delle disponibilità stesse.

6. I titolari dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse possono far valere i propri diritti esclusivamente a carico della gestione speciale.

Art. 3.

Vigilanza

1. Il Fondo risponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della gestione speciale, che deve essere finalizzata al pagamento degli indennizzi dovuti agli aventi diritto relativi alle insolvenze pregresse.

2. Il Fondo provvede alla redazione della situazione iniziale della gestione speciale e del rendiconto semestrale, inviandoli al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unitamente alle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Il Fondo, sulla base dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse alla data di inizio della gestione speciale, predispone un piano triennale per la copertura finanziaria della gestione speciale medesima.

2. Il piano di cui al comma 1, è aggiornato con cadenza semestrale in relazione ai crediti successivamente ammessi al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonché ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Alla copertura finanziaria della gestione speciale concorrono gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento al regolamento, secondo i criteri di cui al comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Sulla base delle istanze di intervento pervenute entro la data di inizio della gestione speciale, il Fondo predispone, correlato al piano di cui al comma 1, un piano triennale per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal comma 3. Il piano è aggiornato semestralmente in funzionae delle istanze di indennizzo che perverranno successivamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

5. Gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento versano alla gestione speciale l'importo previsto a loro carico ai sensi dei commi 3 e 4, secondo un criterio di ripartizione proporzionale tra gli intermediari medesimi, sulla base della contribuzione complessivamente da ciascuno versata, o dovuta, dalla data di adesione al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento.

6. I piani di cui ai commi 1 e 4 ed i loro aggiornamenti nonché la ripartizione dell'importo a carico degli intermediari di cui al comma 5, sono comunicati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che li approva entro sessanta giorni, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

Art. 5.

Interventi

1. Gli interventi a carico della gestione speciale continuano a essere disciplinati dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dal decreto ministeriale e dalla circolare del Ministro del tesoro del 19 luglio 1994, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1994); si applica inoltre l'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Il pagamento degli indennizzi di cui al comma 1 è effettuato nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna insolvenza. Le istanze di indennizzo relative ai crediti ammessi allo stato passivo a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 101 del regio decreto n. 267 del 1942 ed ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonché ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, assumono lo stesso ordine e priorità dell'insolvenza cui si riferiscono.

3. Le istanze di indennizzo devono pervenire al Fondo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Il pagamento degli indennizzi è effettuato in lire italiane sino all'entrata in vigore dell'EURO.

Art. 6.

Saldo della gestione

1. La gestione speciale si chiude alla scadenza del triennio successivo al termine di cui all'articolo 5, comma 3.

2. L'eventuale attivo residuo è ripartito tra gli intermediari di cui all'articolo 4, comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla copertura finanziaria della gestione speciale.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:

«4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attività e passività del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo».

— Il testo dell'art. 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«3. Il fondo di cui all'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'art. 62, comma 4, del predetto decreto legislativo».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente:

«1. Il Fondo istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'art. 35».

— Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, recita: «Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi».

— Il decreto ministeriale 30 settembre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1991) recita: «Disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge sopracitata, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari».

— Il decreto ministeriale 25 marzo 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992) recita: «Integrazione al decreto ministeriale 30 settembre 1991 disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia».

— Il testo dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente:

«2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo».

— Il testo dell'art. 107 del testo unico bancario di cui al D.Lgs. 11 settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 107 *(Elenco speciale).* — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis.* La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106».

— Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera *e)* ed *f)*, del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente:

«*e)* impresa di investimento comunitaria», l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione europea, diverso dall'Italia;

f) «impresa di investimento extracomunitaria», l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4 del D.M. 30 settembre 1991 è il seguente:

«Art. 4 *(Struttura del Fondo).* — 1. Il Fondo è suddiviso, ai soli fini gestionali, in tre sezioni.

2. Alla sezione *A* sono imputate al netto della dotazione annuale per le spese di funzionamento del Fondo di cui al successivo comma 4:

a) le quote fisse del contributo versate dagli intermediari;

b) le posizioni contributive individuali degli intermediari dichiarati insolventi e di quelli che cessano di appartenere al Fondo;

c) i contributi suppletivi di cui al comma 7 dell'art. 3;

d) gli interessi e ogni altra utilità derivante dalla gestione e dall'investimento dei contributi versati dagli intermediari.

3. Alla sezione *B* sono imputate le posizioni contributive individuali degli intermediari di cui al comma 3 dell'art. 3.

4. Alla sezione *C* sono imputate la dotazione annuale per le spese di funzionamento del Fondo e le spese stesse.

5. In caso di intervento, i pagamenti sono imputati prioritarianiente alla sezione *A* e solo per la parte non coperta alla sezione *B* del Fondo.

6. La parte di ogni intervento del Fondo eventualmente imputata alla sezione *B* del Fondo viene ripartita sulle posizioni contributive individuali di ciascun intermediario secondo quote calcolate moltiplicando la parte di intervento imputato alla sezione *B* del Fondo per il rapporto tra la posizione individuale dell'intermediario e la sezione *B* del Fondo».

— Il testo dell'art. 3 del D.M. 30 settembre 1991 è il seguente:

«Art. 3 *(Contributo)*. — 1. Gli intermediari sono tenuti a versare al Fondo un contributo annuale composto da una quota fissa uguale per tutti e da una quota variabile correlata alle attività per lo svolgimento delle quali essi sono autorizzati.

2. La quota fissa è determinata, in sede di prima applicazione del presente decreto, in L. 1.000.000.

3. La quota variabile è pari al prodotto tra i coefficienti di contribuzione uguali per tutti e le basi di commisurazione del contributo determinati come da tabella riportata in allegato al presente decreto, diminuito della posizione contributiva individuale in essere alla fine del periodo di contribuzione precedente. La posizione contributiva individuale è pari alla somma delle contribuzioni variabili già effettuate dall'intermediario diminuita della somma delle quote degli interventi effettuati dal Fondo di pertinenza della propria posizione, calcolate come indicato nel comma 6 dell'art. 4. A tal fine il Fondo tiene evidenza dei versamenti effettuati da ciascun intermediario e delle decurtazioni connesse agli interventi effettuati.

4. Il contributo al Fondo non può comunque eccedere il 2 per cento dei proventi lordi derivanti all'intermediario dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare.

4-*bis*. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo non può comunque eccedere il 5 per cento dei proventi lordi derivanti all'intermediario dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare.

5. Per le aziende e gli istituti di credito la quota variabile del contributo annuale è ridotta ad un quarto dell'importo calcolato a norma del precedente comma 3 e tenuto conto del limite di cui al precedente comma 4. Qualora peraltro nel corso dei primi tre anni di funzionamento gli interventi del Fondo determinati da insolvenza di aziende ed istituti di credito superino il quarto degli interventi complessivi del Fondo la misura della quota variabile del contributo annuale dovuta da tali soggetti per ciascun anno ricompreso nel triennio è aumentata in proporzione alla parte di interventi del Fondo eccedente il suddetto quarto.

6. Per le società di intermediazione mobiliare autorizzate allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge, la quota variabile del contributo relativa a tale attività è ridotta alla metà della somma calcolata a norma del precedente comma 3 e tenuto conto del limite di cui al precedente comma 4.

7. La quota fissa del contributo deve essere versata al Fondo entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione e, successivamente, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. La quota variabile del contributo deve essere versata al Fondo entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

8. Gli agenti di cambio devono versare al Fondo la quota fissa del contributo entro il 31 gennaio di ciascun anno e la quota variabile entro il 30 giugno di ciascun anno.

9. Qualora le disponibilità del Fondo non siano sufficienti a far fronte al complesso degli interventi, gli intermediari possono essere chiamati, con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Consob formulata d'intesa con la Banca d'Italia, al versamento di un contributo suppletivo in corso d'anno di importo non superiore a quello della propria posizione contributiva individuale, fatto in ogni caso salvo il limite di cui al precedente comma 4».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 101 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è il seguente:

«Art. 101 *(Dichiarazione tardive di crediti)*. — Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori.

Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile.

Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile».

— Il testo dell'art. 89 del D.Lgs. n. 385/1993 è Il seguente:

«Art. 89 *(Insinuazioni tardive)*. — 1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'art. 86, comma 2, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'art. 87, commi da 2 a 5, e dall'art. 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile».

— Il testo dell'art. 98 del R.D. n. 267/1942 è il seguente:

«Art. 98 *(Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva)*. — I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto.

Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.

Possono intervenire in causa gli altri creditori».

— Il testo dell'art. 100 del R.D. n. 267/1942 è il seguente:

«Art. 100 *(Impugnazione dei crediti ammessi)*. — Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi; con ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma.

Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.

Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni».

— Il testo dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 415/1996, è i seguente:

«5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione de comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cu all'art. 86, comma 8, del testo unico bancario e i soggetti ammess entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 8 del medesimo articolo. Il presente comm si applica in luogo dell'art. 87, comma 1, del testo unico bancario»

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è seguente:

«Art. 15 *(Fondo nazionale di garanzia)*. — 1. È istituito un fond nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti n confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli alt soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

2. Il Ministro del tesoro, su proposta della Consob, formulat d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzeta Ufficiale*, le modalità di organizzazione e di funzionamento del fondo nonché la misura del contributo, i casi, modalità ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestion e l'investimento delle attività del fondo stesso.

3. L'adesione al fondo è obbligatoria per le società di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1. Il contributo al fondo è stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi dell'attivo. L'intervento del fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altresì essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle società di intermediazione mobiliare a diminuzione di quanto dovuto al fondo stesso da parte delle medesime società».

— La circolare del Ministro del tesoro del 19 luglio 1994, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del n. 13 agosto 1994), recita: «Disposizioni in ordine alle modalità di intervento del Fondo nazionale di garanzia, di cui al decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991, emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1».

— Il testo dell'art. 35, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente:

«4. I sitemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo».

98G0290

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Carpi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Diparimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali il direttore dell'ufficio del registro di Carpi ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 9, 10 e 11 giugno 1998 per l'interruzione dei collegamenti dei terminali, determinatasi a causa delle operazioni di trasloco dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Carpi è accertato per i giorni 9, 10 e 11 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 1° luglio 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A6448

DECRETO 1° luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Carpi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Diparimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Carpi ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 10 e 11 giugno 1998 per l'interruzione dei collegamenti dei terminali, determinatasi a causa delle operazioni di trasloco dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Carpi è accertato per i giorni 10 e 11 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 1° luglio 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A6449

DECRETO 6 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Firenze - servizio pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 595;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Toscana ed Umbria, prot. 7673 del 28 maggio 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Firenze;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla presenza di vapori venefici conseguenti all'avvenuta disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL 25 MAGGIO 1998

Regione Toscana:

ufficio del territorio di Firenze - servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A6542

DECRETO 6 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, prot. 8163 del 15 maggio 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della stessa direzione compartimentale;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento dello stesso presso il compendio di Viale Ciamarra;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DALL'11 MAGGIO AL 13 GIUGNO 1998

Regione Lazio:

direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A6543

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 aprile 1998.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari e della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1996;

Visto l'art. 14, commi 1 e 3, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Sardegna con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina per le province di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari e per la regione Sardegna.

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina.

2. Il territorio della regione Sardegna è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 394

98A6451

DECRETO 20 aprile 1998.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari e della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento delle leggi sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto 5 febbraio 1991, n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 16 marzo 1991, riguardante il regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto l'art. 15, commi 1 e 3, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Sardegna con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina per le province di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari e per la regione Sardegna.

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina.

2. Il territorio della regione Sardegna è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 393

98A6452

DECRETO 20 aprile 1998.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari e della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1992;

Visto l'art. 16, comma 1, del predetto regolamento;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Sardegna con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina per le province di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari e per la regione Sardegna.

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

2. Il territorio della regione Sardegna è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 395

98A6453

DECRETO 20 aprile 1998.

Dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera *a),* del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Sardegna con la quale si chiede il riconoscimento di territorio indenne da leucosi bovina enzootica per le province di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 396

98A6454

DECRETO 16 giugno 1998.

Autorizzazione all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - seconda cattedra di chirurgia toracica - istituto di seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, ad espletare le attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 18 ottobre 1995, reiterata ed integrata in data 17 giugno 1996 e 1° luglio 1997, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione di chirurgia toracica dell'istituto di seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 febbraio 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - seconda cattedra di chirurgia toracica - istituto di seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso il complesso operatorio sito al secondo piano dell'istituto di seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Coloni prof. Giorgio Furio, professore ordinario di chirurgia toracica - seconda cattedra dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Rendina dott. Erino Angelo, aiuto della seconda cattedra di chirurgia toracica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Venuta dott. Federico, aiuto della seconda cattedra di chirurgia toracica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

De Giacomo dott. Tiziano, assistente della seconda cattedra di chirurgia toracica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Ricci prof. Costante, coordinatore scientifico delle attività di trapianto polmonare della seconda cattedra di chirurgia toracica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e direttore della I scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

Cortesini prof. Raffaello, primario del servizio trapianti d'organo dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Alfani dott. Dario, aiuto del servizio trapianti d'organo dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Rossi dott. Massimo, assistente del servizio trapianti d'organo dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Ruvolo prof. Giovanni, aiuto dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Sinatra dott. Riccardo, aiuto dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Tonelli dott. Euclide, aiuto presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

La Francesca dott. Saverio, assistente presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di polmone.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A6455

DECRETO 18 giugno 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano, ad espletare le attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano in data 3 febbraio 1998, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 2 giugno 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Donati prof. Luigi, direttore dell'istituto di chirurgia plastica dell'Università degli studi di Milano e responsabile della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Rossi dott. Renato, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Ponzielli dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Bottari dott. Maurizio, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Negreanu dott. Joseph, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Jakubowitz dott.ssa Barbara, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Baruffaldi Preis dott. Francesco, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'azienda ospedaliera Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Vaccarella dott. Francesco, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cute.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A6456

DECRETO 18 giugno 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera San Giovanni Battista - Università degli studi - Centro di trapianto polmonare di Torino, ad espletare le attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata congiuntamente dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Torino e dal commissario dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino in data 10 luglio 1997, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera San Giovanni Battista - Università degli studi - Centro di trapianto polmonare di Torino;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 2 giugno 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera San Giovanni Battista - Università degli studi - Centro di trapianto polmonare di Torino, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso il reparto operatorio della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Maggi prof. Giuliano, professore di prima fascia Università degli studi di Torino - Direttore della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Oliaro prof. Alberto, professore di seconda fascia Università degli studi di Torino ed aiuto della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Mancuso dott. Maurizio, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Cavallo dott. Antonio, dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Ruffini dott. Enrico, ricercatore universitario confermato Università degli studi di Torino ed aiuto della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Molinatti dott. Massimo, assistente della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di polmone.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Torino ed il commissario dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

Il dirigente generale: D'Ari

98A6457

DECRETO 25 giugno 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano, ad espletare le attività di trapianto di rene, pancreas e fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista le istanze presentate dal commissario straordinario dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano in data 2 luglio 1997, 12 novembre 1997 e 12 dicembre 1997 intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene, pancreas, combinato rene-pancreas e fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 10 aprile 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene, pancreas e fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene. pancreas e fegato devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di chirurgia Pizzamiglio II, ubicate al secondo piano dell'edificio 6 dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene, pancreas e fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Forti prof. Domenico, dirigente medico di secondo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Aseni dott. Paolo, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Ballabio dott. Andrea, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Colella dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

De Carlis dott. Luciano, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Meroni dott. Adriano, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Pirotta dott. Vincenzo, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Rondinara dott. Gianfranco, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Rossetti dott.ssa Ornella, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Sansalone dott. Cosimo Vincenzo, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Trojsi dott. Carlo, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Zurleni dott. Francesco, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Finzi dott. Massimo, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Greco dott.ssa Dalila, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Maione dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano.

Limitatamente all'esecuzione delle operazioni di trapianto di rene sono altresì autorizzati i seguenti sanitari:

Dell'Agnola dott. Carlo Alberto, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano;

Di Stefano dott. Mario, dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene, pancreas e fegato.

Art. 6.

Il direttore sanitario e il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Cà Granda» di Milano sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A6458

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 1° giugno 1998.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, com ma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993 pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale le specialità medicinali denominate «Fosipres 10», a base di fosinopril sale sodico, nella confezione 28 compresse da 10 mg, A.I.C. n. 027747017, della società A. Menarini Industrie Sud S.r.l., con sede in L'Aquila, su licenza della E.R. Squibb & Sons Inc., «Tensogard 10», a base di fosinopril sale sodico, nella confezione 28 compresse da 10 mg, A.I.C. n. 027824010, della società Mead Johnson S.p.a., con sede in Roma, «Eliten 10», a base di fosinopril sale sodico, nella confezione 28 compresse da 10 mg, A.I.C. n. 027735012, della società Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in Sermoneta (Latina), risultano classificate in classe *c)*;

Viste le domande del 21 maggio 1997 con cui le società A. Menarini Industrie Sud S.r.l., Mead Johnson S.p.a. e Bristol Myers Squibb S.p.a. chiedono la riclassificazione in classe *a)* rispettivamente delle specialità medicinali denominate «Fosipres 10», «Tensogard 10» e «Eliten 10», a base di fosinopril sale sodico, nella confezione 28 compresse da 10 mg, al prezzo di L. 33.300, IVA compresa, ed in subordine, ove la domanda principale non venisse accolta dalla Commissione unica del farmaco, che le specialità medicinali sopra indicate vengano inserite allo stesso prezzo nella classe *a)* anche con nota limitativa al solo rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione «insufficienza cardiaca»;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 12 novembre 1997, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe a) delle specialità medicinali denominate «Fosipres 10», «Tensogard 10» ed «Eliten 10», a base di fosinopril sale sodico, nella confezione 28 compresse da 10 mg, al prezzo allineato di L. 27.500, IVA compresa;

Viste le note n. F. 800/Uff. XI/1491, n. F. 800/Uff. XI/1488 e n. F. 800/Uff. XI/1489 del 10 febbraio 1998 del Ministero della sanità, con cui si chiede rispettivamente alle società A. Menarini Industrie Sud S.r.l., Mead Johnson S.p.a. e Bristol Myers Squibb S.p.a. di dichiarare se intendono accettare il prezzo di L. 27.500, IVA compresa, deliberato dalla Commissione unica del farmaco nella seduta sopra citata, allineato a quello della confezione 14 compresse da 20 mg, attualmente classificata in classe *a)*, delle specialità medicinali denominate «Fosipres 10», «Tensogard 10» ed «Eliten 10», ai fini della classificazione in classe *a)* delle medesime, di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Viste le note del 2 e del 30 marzo 1998 della società A. Menarini Industrie Sud S.r.l. e del 3 marzo 1998 delle società Mead Johnson S.p.a. e Bristol Myers Squibb S.p.a., con cui le medesime comunicano di accettare, per quanto riguada le specialità medicinali sopra citate, il prezzo di L. 27.500, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali di seguito indicate sono classificate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe *a)* con i prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione:

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo (IVA inclusa)	Classe
FOSIPRES 10	Menarini Ind. Sud. S.r.l.	28 cpr 10 mg	027747017	27.500	A
TENSOGARD 10	Mead Johnson S.p.a.	28 cpr 10 mg	027824010	27.500	A
ELITEN 10	Bristol Myers Squibb S.p.a.	28 cpr 10 mg	027735012	27.500	A

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 8

98A6414

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 maggio 1998.

Aggiornamento delle tabelle relative agli indicatori economici finalizzati alla uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari», ed in particolare l'art. 3, comma 11, e la relativa tabella n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306 «Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari» ed in particolare l'art. 3, comma 3;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, ed in particolare l'art. 37 e l'art. 46, comma 2;

Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle numeri 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 citato nelle premesse, sono sostituite dalle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate a partire dall'anno accademico 1998/99.

2. I bandi già approvati alla data di emanazione del presente decreto, restano in vigore per l'anno accademico 1998/99.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica, foglio n. 118

TABELLA N. 1

LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE

1. L'indicatore della condizione economica è definito con modalità specifiche sulla base della natura del reddito nel modo seguente:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato imponibile ai fini IRPEF, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.

b) redditi da lavoro autonomo:

b1) impresa individuale, esercizio di arti o professioni: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi ovvero, se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181-189, così come definiti dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno di riferimento;

b2) collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

c) redditi da partecipazione in società di capitale:

c1) le partecipazioni sino al dieci per cento del capitale sociale di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, sono valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;

c2) le partecipazioni in misura superiore al dieci per cento di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, sono valutate nel modo seguente:

S.p.a. o S.a.p.a.: il reddito dichiarato ai fini IRPEG dalla società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la quota di azioni possedute sul capitale sociale;

S.r.l.: il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini IRPEG e quello definito sulla base dei parametri di cui all'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione al capitale sociale;

d) redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in associazioni tra persone e assimilate, in impresa familiare: il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o dalla impresa familiare e quello definito sulla base dei parametri di cui all'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione agli utili;

e) redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento: il reddito è determinato in base alla redditività per ettaro e per capo di allevamento, riferita alla regione in cui l'attività è collocata, indicata nella tabella n. 2. Da tali importi sono dedotti i costi relativi al personale dipendente, quali risultano dalla dichiarazione annuale dei sostituti di imposta dell'impresa agricola e/o di allevamento, e dei canoni di affitto dei terreni agricoli e forestali. Non sono presi in considerazione i redditi relativi ai terreni non coltivati nonché dei terreni destinati a colture foraggere e di cereali reimpiegati nell'alimentazione del bestiame dell'impresa di allevamento.

Per i redditi relativi alle superfici forestali e dei terreni aziendali investiti a boschi si fa riferimento ai redditi imponibili IRPEF;

f) redditi da fabbricati: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi;

g) altri redditi imponibili IRPEF: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi;

h) i redditi percepiti all'estero, anche se non imponibili ai fini IRPEF.

2. Ai fini del calcolo dell'indicatore della condizione economica non si tiene conto dei redditi a tassazione separata, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Alla somma dei valori di cui al comma 1 si sottrae il valore totale dell'imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo familiare convenzionale quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.

4. Per la valutazione della condizione economica ai fini della determinazione delle tasse e dei contributi, le università possono utilizzare per i redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento, in alternativa alle modalità indicate al precedente punto *e)*, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale dipendente, quali risultano dalla dichiarazione annuale dei sostituti di imposta della impresa agricola e/o allevamento. Per il 1997 si fa riferimento alla base imponibile figurativa dell'IRAP calcolata al fine del versamento dell'acconto di imposta dell'anno 1998, come previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Per la valutazione della condizione economica ai fini della determinazione delle tasse e dei contributi, le università possono utilizzare per i redditi di impresa individuale, esercizio di arti o professioni, per i redditi da partecipazioni in S.r.l., per i redditi derivanti da società di persone, di associazione tra persone e assimilate, da impresa familiare, in alternativa alle modalità indicate ai precedenti punti *b1), c2)* e *d)*, il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

6. Per i redditi di cui al comma 1, si fa riferimento a quelli percepiti nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda. Per l'IRPEF, di cui al comma 3, si fa riferimento a quella netta dovuta nel corrispondente periodo di imposta.

7. L'indicatore della condizione patrimoniale è definito con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo seguente, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale o nell'esercizio di arti o professioni:

a) patrimonio immobiliare:

a1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. È esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile definito ai fini ICI. Le regioni e le università stabiliscono, per gli interventi di rispettiva competenza, i criteri per la valutazione degli immobili di cui i componenti del nucleo familiare convenzionale dispongano a titolo di nuda proprietà;

a2) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

b) patrimonio mobiliare:

b1) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda;

b2) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV: consistenza delle quote possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, valutata secondo l'ultima quotazione della borsa valori di Milano dell'anno precedente alla presentazione della domanda;

b3) partecipazioni in società di capitale: per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda secondo l'ultima quotazione della borsa valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione;

b4) partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare): concorrono alla formazione dell'indicatore della condizione patrimoniale solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

8. I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1 milione a metro quadro.

9. Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o del patrimonio, presi in considerazione ai fini del calcolo dell'indicatore della condizione economica e/o dell'indicatore della condizione patrimoniale, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero ai fini del calcolo degli indicatori stessi.

10. Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione degli indicatori della condizione economica e della condizione patrimoniale nella misura del 50%.

11. I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono valutati secondo le stesse modalità di cui agli articoli 1 e 2, nonché all'art. 3, commi 1 e 2, ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, aggiornato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, corretto, per Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea, in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere d'acquisto. I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella n. 3 e sono aggiornati annualmente entro il 28 febbraio con decreto del Ministro.

12. Per i redditi percepiti all'estero, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione.

TABELLA N. 2
REDDITI AGRICOLI DI ALLEVAMENTO PER REGIONE E TIPOLOGIA PRODUTTIVA

FONTI: INEA - ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Studio per la determinazione degli indicatori economici da utilizzare in sede di quantificazione della condizione economica di coloro che chiedono l'accesso ai benefici previsti dall'art. 4 della Legge n. 390 del 2 dicembre 1991

Redditi Lordi Ordinari (*) 1997, per regione amministrativa e criterio di produzione CEE

Regione	Produzioni																
	Frumento tenero	Frumento duro	Segale	Orzo	Avena	Mais	Riso	Altri cereali	Legumi secchi	Patate	Barbabietola da zucchero	Sarchiate foraggere	Tabacco	Colza e ravizzone	Girasole	Soia
Valle d'Aosta	442.557	414.354	273.850	218.719	401.176	426.925	1.507.848	387.875	1.435.766	2.545.166	2.030.822	400.270	1.730.134	174.036	336.832	338.323
Piemonte	597.302	706.685	535.583	680.604	645.358	837.142	1.744.400	632.820	3.456.072	3.243.484	3.184.149	262.545	3.887.407	347.992	778.833	1.130.397
Lombardia	910.305	706.387	546.143	728.535	699.923	1.086.854	1.653.234	576.834	1.835.674	5.666.462	3.958.372	286.471	2.424.973	243.311	780.687	969.081
Trentino	184.807	429.176	145.618	165.582	251.495	261.615	1.039.038	213.064	940.713	3.041.532	2.209.643	633.676	2.531.536	164.571	513.183	570.827
Alto Adige	422.576	689.790	330.223	268.892	454.632	744.339	1.039.038	268.233	1.049.993	4.023.553	2.350.092	412.932	2.531.536	178.171	617.856	662.044
Veneto	1.243.072	1.491.373	720.719	1.184.269	993.321	1.856.724	2.173.571	747.383	3.333.084	2.981.766	3.795.951	414.747	4.385.178	696.677	1.281.902	1.916.515
Friuli - V.G.	981.296	1.260.043	630.229	758.535	853.693	1.159.412	3.151.899	545.103	2.453.444	5.507.430	2.533.800	509.832	5.281.358	358.876	827.701	1.233.196
Liguria	542.338	637.600	387.469	410.385	506.649	814.934	2.261.741	523.356	2.187.807	2.504.080	3.047.706	442.693	4.074.347	209.019	669.777	754.492
Emilia - R.	1.070.072	1.707.568	782.448	925.146	839.640	1.723.691	1.628.511	1.537.665	2.966.085	3.552.408	3.005.659	186.750	2.500.998	445.797	964.298	1.760.396
Toscana	762.593	672.646	417.127	558.296	705.211	1.339.211	1.917.662	918.578	1.204.626	2.711.124	2.218.687	262.479	3.824.949	394.391	897.424	931.724
Marche	825.585	817.148	537.433	532.193	735.846	1.073.137	1.457.817	637.951	1.665.043	3.677.736	2.070.444	371.563	5.278.610	442.535	915.368	1.108.525
Umbria	742.754	888.103	430.913	712.796	762.943	1.293.810	1.450.323	1.090.459	1.517.003	4.995.819	2.216.641	540.484	9.179.452	673.603	1.201.948	1.523.350
Lazio	723.799	545.811	594.439	674.750	821.860	1.425.325	2.194.372	773.942	1.463.518	4.827.316	2.277.161	209.518	5.603.756	614.549	1.088.471	1.341.653
Abruzzo	543.877	485.391	497.238	624.482	686.783	846.949	1.282.196	628.672	1.379.028	4.848.785	3.432.706	409.994	6.225.351	417.676	844.723	1.021.538
Molise	458.732	339.407	398.538	449.163	723.172	642.545	1.321.943	564.308	1.106.845	1.851.321	4.707.542	324.263	5.579.862	421.008	899.534	1.007.164
Campania	668.357	579.366	526.917	729.023	786.971	991.874	1.955.663	641.690	2.273.992	5.921.156	3.512.977	385.298	7.580.240	598.836	1.011.252	1.259.048
Calabria	341.788	208.353	237.289	553.783	639.840	918.004	1.934.881	364.110	1.378.994	4.173.387	5.229.377	491.031	5.353.352	242.300	618.844	967.029
Puglia	348.585	288.122	354.459	469.187	601.138	800.731	1.898.069	547.283	1.105.673	5.100.497	4.751.295	273.561	5.462.058	425.064	908.219	907.267
Basilicata	359.715	314.009	387.977	409.373	554.160	1.082.171	1.930.603	440.276	1.222.438	2.325.644	4.992.525	307.059	4.914.568	384.437	625.003	822.674
Sicilia	203.961	184.196	275.436	484.098	541.030	1.260.866	1.945.950	497.844	733.803	4.669.724	3.676.634	244.135	2.626.756	125.986	497.977	735.055
Sardegna	155.782	216.516	198.247	377.455	486.868	1.581.074	2.045.010	349.302	667.159	4.343.028	4.184.059	299.693	2.248.090	407.089	586.131	763.692

Regione	Produzioni																
	Piante aromatiche	Altre industriali	Ortaggi in pieno campo	Ortaggi in orto stabile	Ortaggi in serra	Fiori in piena aria	Fiori in serra	Prati temporanei	Erbai	Sementi e piantine	Altri seminativi	Set-aside	Prati permanenti	Pascoli magri	Frutta fresca	Actinidia
Valle d'Aosta	6.755.701	977.534	4.327.839	10.132.938	20.035.751	26.806.747	170.239.690	455.852	503.030	8.209.273	200.373	325.344	600.167	26.951	10.991.488	2.088.910
Piemonte	5.499.718	2.643.703	5.736.189	16.064.232	33.364.079	45.500.697	182.211.595	435.907	483.827	9.791.322	530.938	673.968	528.212	73.562	2.973.870	5.125.750
Lombardia	6.978.157	2.313.101	9.634.175	21.511.578	47.122.547	32.664.548	174.534.599	949.713	637.889	11.138.709	512.346	835.966	539.815	27.666	2.604.195	4.483.346
Trentino	7.000.914	1.449.493	7.160.295	16.627.511	36.659.428	63.730.147	163.169.426	712.870	577.538	6.401.350	239.647	434.770	574.243	24.998	15.649.069	5.985.939
Alto Adige	7.000.914	1.449.493	7.803.502	16.970.539	41.525.301	59.647.393	173.124.119	722.483	590.688	6.716.487	370.652	434.770	597.067	32.074	15.066.449	7.435.251
Veneto	6.364.984	2.509.140	5.489.036	18.713.522	47.912.390	58.321.052	269.300.453	787.449	578.499	11.905.978	392.086	974.763	557.946	31.482	2.697.201	4.927.497
Friuli - V.G.	7.906.551	2.389.423	5.649.983	19.695.212	15.192.577	69.748.531	172.687.784	904.125	698.062	9.963.543	337.677	799.306	715.745	85.790	1.566.721	2.307.267
Liguria	22.813.881	2.370.378	11.439.544	26.231.177	43.769.085	96.499.646	240.531.486	343.996	548.355	98.144.636	419.579	471.245	126.826	43.383	5.172.889	5.694.528
Emilia - R.	7.022.333	2.433.769	6.371.829	15.975.070	61.251.238	55.250.008	281.911.574	291.845	185.676	11.096.067	670.677	666.022	392.370	72.352	3.494.977	5.818.845
Toscana	9.184.312	2.333.826	7.768.264	15.711.737	31.246.233	45.755.702	245.003.630	205.132	232.496	10.650.860	286.970	611.253	556.072	25.245	4.826.653	5.605.202
Marche	7.035.273	1.873.568	9.077.643	19.016.456	60.413.909	30.969.333	204.854.788	477.132	403.016	8.057.728	293.166	529.673	544.376	31.247	5.064.392	4.438.049
Umbria	7.286.833	2.100.163	6.228.550	14.779.921	41.667.638	33.004.992	225.959.225	194.035	240.735	6.427.456	1.042.115	503.214	421.462	17.871	8.626.387	3.925.115
Lazio	9.931.569	2.898.280	10.044.499	37.444.670	64.145.177	37.569.041	299.013.141	491.844	479.064	9.878.611	242.526	540.503	375.017	23.825	2.839.822	5.884.989
Abruzzo	7.613.258	1.869.476	7.282.974	13.177.736	35.008.264	36.601.224	207.836.771	291.159	380.622	8.772.924	305.592	448.088	322.681	46.128	2.022.648	4.160.832
Molise	5.004.817	1.559.742	7.435.788	10.922.875	26.964.868	36.453.481	206.895.594	339.673	467.408	6.985.611	316.505	421.326	321.195	39.500	2.723.060	3.013.277
Campania	9.115.206	2.794.573	6.612.725	20.890.132	106.327.546	59.758.864	258.416.084	249.235	315.432	12.105.246	274.902	529.075	337.659	40.234	2.343.686	6.045.922
Calabria	3.963.876	2.589.010	6.841.311	14.307.557	58.555.751	33.997.526	261.373.655	151.288	278.332	11.935.415	418.310	261.541	252.632	28.870	2.159.314	6.440.722
Puglia	9.091.599	2.235.998	4.897.466	18.109.970	51.016.954	47.603.832	195.775.351	482.470	214.249	11.252.254	512.068	265.796	298.379	33.380	2.087.903	4.838.329
Basilicata	4.526.132	2.282.934	6.229.321	16.706.688	42.992.751	37.662.526	222.689.134	479.536	486.808	10.937.779	256.337	221.647	329.938	44.312	1.764.643	4.762.892
Sicilia	4.767.242	2.360.106	8.919.947	19.094.617	41.722.585	49.594.021	213.630.409	195.575	346.739	10.803.057	291.987	227.007	312.419	34.832	1.581.686	4.203.054
Sardegna	25.069.644	1.964.513	5.838.436	9.140.540	49.696.638	123.859.662	462.365.362	181.439	367.712	10.164.870	216.339	217.874	351.817	33.512	1.392.495	3.049.070

(*) Valori in lire riferiti all'ettaro o al capo di bestiame, ad eccezione di funghi, volatili ed api riferiti rispettivamente a 100 mq, 100 capi e 1 arnia.

segue **Redditi Lordi Ordinari (*) 1997, per regione amministrativa e criterio di produzione CEE**

Regione	Produzioni															
	Frutta a guscio	Agrumi	Olive da tavola	Olive da olio	Uva da vino doc	Uva da vino comune	Uva da tavola	Vivai	Altre legnose	Altre legnose in serra	Funghi	Equini	Bovini < 1 anno	Bovini 1-2 anni maschi	Bovini 1-2 anni femmine	Bovini > 2 anni maschi
Valle d'Aosta	2.248.035	0	2.076.368	1.284.385	2.250.899	4.661.632	46.110	63.542.512	722.462	7.727.384	9.561.745	396.166	284.839	372.787	206.652	198.202
Piemonte	5.201.361	0	1.388.561	1.767.743	5.921.143	10.344.097	840.220	27.715.677	1.283.360	13.163.089	10.537.302	565.559	375.793	506.132	247.192	292.628
Lombardia	4.804.496	0	1.277.220	1.614.916	4.673.301	7.232.614	472.850	37.018.983	3.012.762	10.804.520	10.150.176	560.114	256.780	439.167	290.390	314.118
Trentino	2.473.512	0	1.805.404	1.145.646	6.421.937	6.966.657	1.529.710	37.337.908	2.133.503	10.879.420	8.308.756	465.902	460.677	514.341	293.812	386.968
Alto Adige	2.473.745	0	2.276.221	1.342.940	6.617.778	7.753.431	1.637.462	38.750.591	2.283.299	10.879.420	8.308.756	436.476	432.383	571.583	317.031	384.405
Veneto	5.311.632	0	713.185	818.305	1.890.649	4.259.547	3.635.741	38.890.184	4.802.354	12.215.464	5.000.114	648.758	388.264	482.823	251.841	316.888
Friuli - V.G.	3.052.381	0	1.318.396	1.898.507	3.336.857	5.530.970	987.913	43.913.267	2.252.863	12.970.617	10.812.186	527.132	285.152	425.544	142.787	275.166
Liguria	1.658.628	2.745.930	910.065	2.516.499	6.661.938	5.489.216	2.108.691	44.358.961	2.782.467	152.703.868	12.357.089	528.610	272.642	346.379	156.850	185.001
Emilia - R.	7.040.358	0	1.711.683	3.549.333	3.823.508	6.703.352	1.061.165	29.492.411	2.927.868	16.831.339	10.252.699	597.703	268.843	442.783	293.242	320.504
Toscana	2.859.402	1.844.660	1.454.689	1.855.522	3.582.243	3.839.840	593.522	33.897.189	3.909.392	25.872.728	10.125.795	441.650	351.331	423.317	260.873	267.428
Marche	2.730.174	2.480.662	3.626.613	4.372.806	3.512.814	5.632.014	1.058.608	25.754.013	1.563.746	8.897.020	5.785.067	447.300	248.700	418.862	225.110	260.077
Umbria	2.228.211	0	1.787.623	1.970.163	2.006.466	2.789.777	772.295	25.664.067	2.726.321	16.405.308	5.721.885	552.922	430.188	511.206	268.873	292.180
Lazio	3.739.702	3.790.177	4.095.483	3.741.491	2.508.686	3.444.418	2.187.170	32.065.966	2.394.717	12.850.238	10.536.840	678.713	212.266	327.397	249.951	266.161
Abruzzo	2.188.059	2.701.591	3.758.576	2.737.054	2.861.486	4.771.192	4.112.671	35.973.251	2.741.264	15.021.595	7.485.861	446.055	312.044	386.358	162.757	247.855
Molise	4.209.375	0	3.957.840	1.979.569	2.747.347	2.924.612	3.736.277	32.100.533	1.368.600	13.297.402	7.663.114	484.790	312.341	372.744	101.615	232.330
Campania	4.688.255	8.837.238	4.771.815	2.309.449	2.621.492	3.436.956	2.221.533	192.212.204	3.169.505	11.444.371	2.422.087	592.152	192.943	490.430	135.353	264.037
Calabria	2.467.981	9.281.079	8.103.195	1.827.768	2.501.464	4.911.473	3.696.618	61.994.579	2.331.787	12.066.955	8.882.939	596.958	330.170	391.655	156.820	263.026
Puglia	3.115.408	6.940.724	5.605.031	2.533.836	1.657.877	3.353.021	5.422.284	52.824.024	1.638.064	23.313.601	3.111.685	554.506	316.355	457.282	168.484	298.798
Basilicata	5.082.685	8.094.510	5.837.492	1.999.840	3.893.647	4.471.823	12.290.388	34.170.086	2.131.300	14.267.582	11.594.400	577.506	329.937	436.930	105.537	278.717
Sicilia	2.547.807	7.767.740	3.828.080	2.125.963	1.384.358	3.614.665	4.688.443	42.482.356	1.029.796	7.232.570	7.348.899	614.928	294.664	441.931	140.921	262.776
Sardegna	1.942.747	5.263.502	3.029.026	2.228.691	2.336.188	3.959.802	1.799.176	150.945.378	2.174.856	11.610.789	6.690.953	491.756	279.600	426.060	102.511	224.502

Regione	Produzioni														
	Bovini > 2 anni femmine	Vacche da latte	Altre vacche	Pecore	Altri ovini	Capre	Altri caprini	Suini < 20 Kg (lattonzoli)	Scrofe > 50 Kg	Altri suini	Polli da carne	Galline ovaiole	Altri volatili	Coniglie madri	Api
Valle d'Aosta	292.605	826.018	591.041	107.297	35.581	89.870	40.198	62.958	218.598	54.631	163.248	155.090	73.359	67.444	89.636
Piemonte	409.851	956.511	611.519	115.470	30.189	128.702	45.718	91.201	348.380	71.309	198.198	175.335	85.091	68.020	74.546
Lombardia	480.666	1.118.976	623.194	103.392	33.698	132.144	55.537	93.366	343.406	70.594	157.419	208.434	158.847	52.947	84.739
Trentino	522.750	812.632	689.338	98.698	31.302	94.525	36.115	58.633	223.151	64.906	141.796	192.870	129.468	63.255	81.339
Alto Adige	513.672	823.906	724.285	95.607	28.982	92.230	33.951	59.385	232.042	63.333	144.335	221.455	126.468	61.255	81.268
Veneto	408.220	1.036.032	656.169	98.413	32.061	132.599	39.542	88.743	366.291	80.577	227.665	240.859	121.553	50.276	97.609
Friuli - V.G.	266.707	1.034.802	589.931	94.542	27.403	97.154	43.003	74.152	309.579	75.388	144.981	261.318	109.189	50.577	80.272
Liguria	252.368	944.251	547.166	97.452	25.195	101.553	37.463	62.107	256.012	53.824	223.514	173.794	60.091	54.692	98.019
Emilia - R.	473.135	1.243.231	582.044	120.590	32.612	134.857	41.053	76.682	354.782	104.670	231.083	225.897	230.422	56.496	46.896
Toscana	423.519	759.257	605.631	111.437	28.946	102.865	32.008	58.179	278.181	61.944	183.928	214.140	207.902	44.738	92.782
Marche	377.795	1.041.478	550.883	87.485	25.102	108.596	28.980	47.324	288.933	57.652	236.240	180.141	263.016	46.417	75.077
Umbria	467.314	950.436	636.208	123.226	17.703	110.204	34.372	68.648	241.631	55.660	166.140	234.571	270.468	47.990	74.769
Lazio	416.995	1.077.460	556.335	121.778	24.200	121.656	33.592	83.979	331.737	75.556	218.010	260.194	175.082	75.589	91.826
Abruzzo	375.647	940.716	439.372	89.388	17.255	65.823	34.549	63.717	271.981	66.572	188.675	173.362	139.428	54.923	69.320
Molise	269.242	955.937	541.188	72.802	18.592	63.152	22.138	45.247	224.230	54.407	244.958	194.903	126.082	67.176	73.883
Campania	368.635	879.804	652.164	73.044	27.275	60.428	21.793	60.308	228.795	66.921	121.025	166.834	129.210	40.927	63.861
Calabria	288.687	818.823	355.821	78.069	23.265	71.128	20.058	61.253	221.289	45.163	139.730	228.829	119.437	32.309	91.456
Puglia	376.765	739.865	672.637	91.567	24.708	51.636	22.700	54.421	247.355	62.356	137.703	240.086	132.094	35.242	86.654
Basilicata	255.243	778.874	462.609	116.059	24.778	76.979	23.344	52.077	276.504	62.044	107.765	212.882	123.289	36.419	93.288
Sicilia	372.763	841.073	409.165	85.052	25.603	51.414	24.777	47.634	232.030	55.262	106.191	169.646	128.693	58.365	82.214
Sardegna	269.120	754.329	404.492	84.604	25.232	74.613	22.565	55.733	253.665	61.854	118.149	221.858	163.693	63.606	86.413

(*) Valori in lire riferiti all'ettaro o al capo di bestiame, ad eccezione di funghi, volatili ed api riferiti rispettivamente a 100 mq, 100 capi e 1 arnia.

TABELLA N. 3

COEFFICENTE DI CORREZIONE IN RELAZIONE AL VALORE DEL REDDITO MEDIO NAZIONALE A PARITA' DI POTERE DI ACQUISTO

NAZIONE	coeff. rival.
Afganistan	24,2
Albania	6,95
Algeria	3,56
Angola	12,1
Antigua e Barbuta	2,16
Arabia Saudita	2,07
Argentina	2,17
Armenia	11,15
Australia	1
Azerbaijan	11,59
Bahamas	1,22
Bahrein	3,21
Bangladesh	14,55
Barbados	1,75
Belarus	4,11
Belize	3,46
Benin	11,42
Bhutan	15,02
Bolivia	7,69
Botswana	3,61
Brasile	3,61
Brunei	0,64
Bulgaria	4,27
Burchina Faso	24,33
Burundi	27,74
Cambogia	17,86
Camerun	9,13
Canada	0,9
Capoverde Isole	10,4
Chad	27,66
Cile	2,12
Cina (Repubbl.Pop.Cinese)	7,44
Cipro	1,48
Colombia	3,17
Comore (Isole)	14,17
Congo	8,03
Corea del Nord- R.P.Corea	4,88
Corea del Sud- R.di Corea	1,82
Costa D'Avorio	11,61
Costarica	3,27
Croazia	4,89
Cuba	6,45

NAZIONE	coeff. rival.
Dominica	3,16
Egitto	5,03
El Salvator	8,01
Emirati Arabi Uniti	1,21
Ecuador	4,19
Eritrea	20,17
Estonia	4,51
Etiopia	45,45
Fiji (Isole)	3,36
Filippine	7,22
Gabon	5,32
Gambia	20,26
Georgia	12,22
Ghana	9,88
Giamaica	5,07
Giappone	0,9
Gibuti	15,25
Giordania	4,62
Grenada	3,77
Guatemala	6.04
Guinea	17,55
Guinea - Bissau	24,42
Guinea Equatoriale	11,57
Guyana	7,1
Haiti	21,61
Honduras	9,45
Hong Kong	0,87
India	14,36
Indonesia	5,18
Iran	3,36
Iraq	6,13
Islanda	0,94
Isole Mauritius	1,47
Isole Salomone	9,14
Israele	1,21
Kazakistan	5,9
Kenya	13,79
Kuwait	0,89
Kyrgyzstan	10,03
Laos	7,8
Latvia	5,81
Lesotho	17,47

NAZIONE	coeff. rival.
Libano	3,98
Liberia	22,97
Libia	3,16
Lituania	4,83
Macedonia	4,88
Madagascar	27,9
Malawi	27,9
Malaysia	2,18
Maldive	8,8
Mali	35,66
Malta	1,49
Marocco	5,26
Mauritiana	12,6
Messico	2,62
Moldavia	12,29
Mongolia	5,14
Mozambico	19,64
Myanmar	18,42
Namibia	4,81
Nepal	17,3
Nicaragua	12,26
Niger	24,6
Nigeria	14,33
Norvegia	0,91
Nuova Zelanda	1,15
Oman	1,92
Pakistan	0,99
Panama	3,17
Papua Nuova Guinea	6,86
Paraguay	5,48
Perù	5,31
Polonia	3,87
Qatar	1,05
Rep. Centro Africana	17,14
Repubblica Ceca	2,1
Repubblica Dominicana	6,38
Romania	4,8
Russia (Federazione)	4,01
Rwanda	55,01
Saint Kitts e Nevis	2,05
Saint Vincent	3,43
Samoa (Western)	7,1
Santa Lucia	3,13
Sao Tome e Principe	11,36
Senegal	12,13
Seychelles	2,45
Sierra Leone	30,11
Singapore	0,92
Siria	3,59
Slovacca Repubblica	3,03
Slovenia	1,86
Somalia	27,2
Sri Lanka	5,91
Sud Africana, Repubblica	4,51
Sudan	17,86
Suriname	4,11
Svizzera	0,78
Swaziland	6,86
Tailandia	2,73
Tajikistan	17,33
Tanzania	30,93
Togo	17,46
Trinitad e Tobago	2,12
Tunisia	3,64
Turchia	3,73
Turkmenistan	5,58
Ucraina	7,12
Uganda	14,13
Ungheria	3.01
Uruguay	2,87
Usa	0,73
Uzbekistan	7,94
Vanuatu	8,51
Venezuela	2,38
Vietnam	16,03
Yemen	24,05
Zaire	45,14
Zambia	20,13
Zimbabwe	8,82

Fonte dati dell'ONU del 1997 riferita ai redditi del 1994: UNDP (United Nations Development Programme), Human Development Report 1997, Oxford University Press, New-Oxford, 1997.

98A6102

DECRETO 10 giugno 1998.

Equipollenza della laurea in conservazione dei beni culturali alle lauree in lettere e in materie letterarie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in conservazione dei beni culturali alle lauree in lettere e in materie letterarie avanzata dall'Università degli studi di Udine;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del giorno 1° aprile 1998;

Decreta:

La laurea in conservazione dei beni culturali conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alle lauree in lettere e in materie letterarie ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 139

98A6475

DECRETO 18 giugno 1998.

Equipollenza della laurea in pedagogia alla laurea in scienze dell'educazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Viste le richieste di equipollenza della laurea in pedagogia alla laurea in scienze dell'educazione ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi avanzate dalle Università di Bari, Cagliari, Lecce, Cattolica di Milano, Palermo, Torino e Verona;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del giorno 8 aprile 1998;

Decreta:

La laurea in pedagogia conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in scienze dell'educazione rilasciata dalle stesse università ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 140

98A6476

DECRETO 10 luglio 1998.

Limitazione degli accessi ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina veterinaria per l'anno accademico 1998-1999.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la direttiva comunitaria 78/1027 in tema di standard formativi di accesso alla professione, secondo la quale il numero massimo degli studenti iscrivibili, sulla base delle strutture e dell'organico del personale docente e non docente è di centocinquanta unità;

Visto il regolamento n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria, ed in particolare l'art. 4, commi 2, lettera *a)*, e 4, nonchè l'art. 5, comma 4;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, ed in particolare l'art. 37, comma 5;

Sentita la conferenza dei presidi della facoltà di medicina veterinaria;

Viste le potenzialità formative segnalate dalle singole università a seguito della richiesta MURST del 16 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 1998-1999, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina veterinaria è fissato in centocinquantatre per gli studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 37, comma 5, della legge n. 40/1998 e ventuno per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, sulla base del contingente comunicato dalle singole sedi universitarie ed è ripartito tra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. L'ammissione degli studenti avviene attraverso una procedura concorsuale definita è organizzata dalle singole università che garantiscono condizioni di pubblicità e trasparenza.

Art. 3.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 luglio 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

ALLEGATO

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Posti definiti anno accademico 1998-99

Università	Corso di diploma universitario	Comunitari ed extracomunitari, ex legge n. 40/1998, art. 37, comma 5	Extracomunitari che non rientrano nella previsione art. 37, comma 5 legge n. 40/1998
Bari (sede di Taranto)	Produzioni animali (orientamento maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti)	18	2
Bologna	Produzioni animali (orientamento operatore zootecnico)	40	5
Bologna	Produzioni animali (orientamento acquacoltura e maricoltura)	40	5
Camerino	Produzioni animali	20	2
Milano	Produzioni animali	20	5
Torino	Produzioni animali (orientamento gestione e protezione della fauna)	15	2
Totale. . .		153	21

98A6459

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 giugno 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Umbria».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Allerona», «Assisi», «Bettona», «Cannara», «Lago di Corbara», «Narni», «Spello» e «Umbria» per i vini prodotti nel territorio della regione Umbria e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997 recante disposizioni concernenti l'utilizzo del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Umbria;

Vista la domanda presentata dal consorzio vitivinicolo di Perugia, fatta propria dalla regione Umbria, tendente ad ottenere la modifica del comma terzo dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Umbria»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Umbria», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1998;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere all'approvazione della modifica al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Umbria» in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il comma terzo dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Umbria», annesso H, approvato con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 è sostituito per intero dal testo seguente:

«Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Umbria", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol. per quelle a bacca rossa e 9,0% vol. per quelle a bacca bianca».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A6450

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1998.

Definizione dei criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti, e sino al 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennità di mobilità alle suddette imprese;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di 50 addetti, di cui ai già richiamati articoli 7, comma 7 e 5, comma 3, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui;

Visto l'art. 4, comma 15, il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza;

Visto il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36, del sopra richiamato decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha prorogato, sino al 31 dicembre 1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'art. 2, comma 22, della richiamata legge n. 549/1995, per le imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti;

Visto il più volte citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nei limiti delle risorse preordinate;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 4 luglio 1996 con il quale è stata ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilità finanziaria, prevista dal citato art. 2, comma 22, in lire 15 miliardi per il trattamento di mobilità e lire 25 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonché sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998 e che dispone che i relativi trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, comprensivi della contribuzione figurativa, possono essere erogati nel limite di spesa corrispondente al gettito contributivo, derivante dall'applicazione della norma in questione;

Vista la nota datata 9 gennaio 1998 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale — Div. XI, con la quale viene chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'esatta quantificazione del predetto gettito contributivo, di cui al citato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il predetto gettito contributivo per i settori interessati alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità ex art. 59 della legge n. 449/1997 per l'anno 1998 in complessive lire 55 miliardi e 200 milioni;

Ritenuta l'esigenza di modificare, alla luce delle novità recate dalla successiva disciplina legislativa, il decreto interministeriale del 4 luglio 1996, relativamente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, e con riguardo ai criteri concessivi del trattamento in questione, a fronte dei limiti di spesa stabiliti, tenendo conto, altresì, dell'andamento delle suddette prestazioni erogate negli anni precedenti, dalle quali si rileva un netto aumento del ricorso all'istituto della mobilità, rispetto a quello della CIGS, così come evidenziato dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale:

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità riscontrato negli anni 1996 e 1997, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il limite di spesa, per l'anno 1998, è fissato in complessive lire 55 miliardi e 200 milioni, così ripartite:

lire 35 miliardi e 200 milioni per il trattamento di mobilità;

lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità previsto dall'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 1998. L'erogazione del beneficio, fa riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di comunicare — nel corso delle procedure di mobilità, e prima che le stesse siano esaurite — il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sancite in materia, dalla normativa in vigore, ivi compresa quella relativa al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale viene individuato il seguente criterio di priorità:

ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.

Art. 5.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 4, è fatto obbligo ai competenti uffici del lavoro di trasmettere, non appena pervenuta, copia della istanza aziendale alla divisione XI della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché copia della pag. 2 del modello CIGS/97 o MOD. SOLID/INPS, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istanza aziendale deve recare il numero complessivo dei lavoratori interessati ai trattamenti straordinari di integrazione salariale su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del

lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire — ove necessario — nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sarà tasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 211

98A6477

DECRETO 9 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alle nomine dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Avvenire» a r.l., con sede in Gerace, costituita per rogito notaio R. Caiazzo in data 19 marzo 1986, repertorio n. 17161, registro società n. 1653, tribunale di Locri;

società cooperativa «M.A.C.» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio L. Calogero in data 12 aprile 1990, repertorio n. 8600, registro società n. 2662, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 9 luglio 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A6492

DECRETO 9 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Cosves» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F. Putortì in data 24 novembre 1978, repertorio n. 67179, registro società n. 109/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Programma 83» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Romano Sergi in data 28 dicembre 1981, repertorio n. 2879, registro società n. 22/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Edilizia Teti» a r.l., con sede in Marina di Gioiosa J., costituita per rogito notaio A. Andreacchio in data 19 aprile 1995, repertorio n. 3642, registro società n. 2799, tribunale di Locri;

società cooperativa edilizia «Asterope» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio P. Marrapodi in data 26 marzo 1975, repertorio n. 15306, registro società n. 38/75, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 9 luglio 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A6493

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Assegnazione di risorse del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67. Settore materno-infantile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le modalità per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti relativi a progetti per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, altresì, di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota pari a 200 miliardi di lire per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonché per il riordino delle competenze di questo Comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopracitato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, è stata accantonata la somma di lire 160.648 milioni - poi rideterminata in lire 165.908 milioni per effetto di altre somme residue accertate - per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota di lire 34.092 milioni, a concorrenza del complessivo importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle disponibilità della seconda fase del programma;

Vista la relazione del Ministro della sanità in data 20 aprile 1998, concernente la proposta di riparto della somma complessiva di lire 165.908 milioni, secondo criteri volti al potenziamento della rete consultoriale, ed il reperimento della somma residua di 34.092 milioni mediante accantonamento delle risorse relative alla seconda fase del programma;

Visto il parere espresso dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 marzo 1998;

Delibera:

Per le finalità indicate in premessa, è assegnata, alle regioni interessate, la somma complessiva di lire 165.908 milioni, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, presenteranno l'elenco dettagliato delle opere da finanziare nell'ambito delle quote di cui alla tabella in allegato, al Ministero della sanità che provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, inoltreranno la richiesta di finanziamento dei progetti secondo l'attuale procedura, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430 richiamato in premessa.

La ripartizione delle risorse accantonate a valere sulle disponibilità della seconda fase (secondo e terzo triennio) del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità - approvato con deliberazion

adottata nella presente seduta - sarà effettuata con successivo provvedimento, su proposta del Ministro della sanità.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 400

ALLEGATO

ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1995, N. 509, CONVERTITO DALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996, N. 34 - ASSEGNAZIONI QUOTE SETTORE MATERNO INFANTILE.

Regioni	Quote settore materno infantile
—	—
Piemonte	—
Val d'Aosta	—
Lombardia	48.182.376.553
P.A. Bolzano	—
P.A. Trento	—
Veneto	—
Friuli V. Giulia	—
Liguria	6.994.596.303
Emilia-Romagna	—
Toscana	16.037.610.094
Umbria	3.079.660.798
Marche	—
Lazio	15.786.789.866
Abruzzo	21.533.364.331
Molise	1.881.546.405
Campania	31.975.297.383
Puglia	—
Basilicata	12.552.251.468
Calabria	7.884.506.799
Sicilia	—
Sardegna	—
Totale parziale . . .	165.908.000.000
Accantonamento . . .	34.092.000.000
Totale generale . . .	200.000.000.000

98A6460

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Revoca e ridestinazione del finanziamento relativo all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il D.L 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'articolo 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 - con la quale, tra l'altro, sono stati fissati dei termini per le procedure di aggiudicazione di appalto e consegna dei lavori relativi ad interventi ammessi a finanziamento ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la propria deliberazione in data 9 ottobre 1996 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 288 del 9 dicembre 1996 - con la quale sono stati ammessi a finanziamento vari interventi dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche per un ammontare complessivo di 3.684 milioni di lire, al netto della quota a carico dell'Ente;

Vista la richiesta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, di modifica della sopracitata deliberazione del 9 ottobre 1996, concernente gli interventi relativi alla «costruzione di un depuratore» ed alla «ristrutturazione della stalla» entrambi presso la sede di Perugia - ammessi a finanziamento rispettivamente per 902 milioni di lire e 185 milioni di lire, per un totale di 1.087 milioni di lire, al netto della quota del 5% a carico dell'Ente;

Considerato che, per i danni arrecati dagli eventi sismici alle strutture dell'Istituto e per motivazioni connesse al rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza, si rende necessario procedere ad un adeguamento complessivo della struttura alle nuove necessità;

Preso atto che la stalla-stabulario è stata dichiarata inagibile e che la realizzazione del depuratore non si rende più necessaria essendosi verificata, nel frattempo, la possibilità di procedere all'allacciamento con l'impianto della contigua sede della Facoltà di medicina veterinaria;

Vista la nota in data 4 maggio 1998 del Ministero della sanità, con la quale si esprime parere favorevole alla modifica in esame;

Considerato che il Ministero del tesoro, in data 28 gennaio 1997, ha autorizzato la contrazione del mutuo per gli interventi approvati con la deliberazione del 9 ottobre 1996 e che detto mutuo è stato stipulato con la Cassa depositi e prestiti in data 27 maggio 1997;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento complessivo di lire 1.087 milioni, relativo agli interventi anzidetti, per la ridestinazione, nell'ambito dello stesso importo, in favore dei sottonotati progetti:

adeguamento strutturale edificio adibito a stalla-stabulario alle vigenti norme antisismiche, risistemazione degli spazi interni e rifacimento degli impianti sanitari e tecnologici;

realizzazione baricentrica nuova centrale tecnologica per riqualificazione impiantistica finalizzata sia alla sicurezza impianti che al risparmio energetico;

sistemazione impianto fognario, canalizzazione ed allaccio al depuratore della Facoltà di medicina veterinaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n 38, al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È revocato, per le motivazioni indicate in premessa, il finanziamento di 1.087 milioni di lire assegnato, con la propria deliberazione del 9 ottobre 1996, all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, per la realizzazione dei progetti di «costruzione di un depuratore» e di «ristrutturazione della stalla» entrambi presso la sede di Perugia, rispettivamente per 902 milioni di lire e 185 milioni di lire.

2. Il predetto finanziamento di 1.087 milioni di lire a carico dello Stato, al netto della quota a carico dell'istituto, viene ridestinato ai seguenti interventi:

Denominazione intervento	Costo complessivo (in milioni di lire)	Mutuo a carico dello Stato (in milioni di lire)
—	—	—
Adeguamento strutturale edificio adibito a stalla-stabulario alle vigenti norme antisismiche, risistemazione degli spazi interni e rifacimento degli impianti sanitari e tecnologici	675	641
Realizzazione baricentrica nuova centrale tecnologica per riqualificazione impiantistica finalizzata sia alla sicurezza impianti che al risparmio energetico	400	380
Sistemazione impianto fognario, canalizzazione ed allaccio al depuratore della Facoltà di medicina veterinaria	70	66

Restano a carico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote Iva.

L'Unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 15

98A6461

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Fondo sanitario nazionale parte corrente 1995 - Ripartizione finanziamento per l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che ridetermina l'onere delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, concernente la rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in base al quale la Valle d'Aosta, le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dal predetto decreto legislativo n. 502/1992 e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Considerato che, avendo il Ministero della sanità acquisito i dati definitivi di spesa relativi all'assistenza agli hanseniani per l'anno 1995, occorre assegnare alle Regioni interessate la quota di rispettiva spettanza;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 1° aprile 1998;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 19 marzo 1998;

Delibera:

Per le esigenze di finanziamento dell'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico è assegnata alle regioni interessate la somma di lire 3.828.000.000 a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1995. Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 1·

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE PARTE CORRENTE 1995
FINANZIAMENTO ASSISTENZA HANSENIANI
E LORO FAMILIARI A CARICO

Regioni	Assegnazioni
—	—
Piemonte	50.000.000
Valle d'Aosta (*)	—
Lombardia	33.000.000
P.A. Bolzano (*)	—
P.A. Trento (*)	—
Veneto	31.000.000
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	568.000.000
Emilia-Romagna	41.000.000
Toscana	126.000.000
Umbria	—
Marche	22.000.000
Lazio	49.000.000
Abruzzo	36.000.000
Molise	39.000.000
Campania	243.000.000
Puglia	1.156.000.000
Basilicata	12.000.000
Calabria	732.000.000
Sicilia	523.000.000
Sardegna	167.000.000
Totale . . .	3.828.000.000

(*) Escluse dal finanziamento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 724/1994.

98A6462

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Fondo sanitario nazionale 1998 - Parte corrente - Finanziamento mutui pre-riforma contratti con la cassa depositi e prestiti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex Enti ospedalieri;

Visto l'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14 del decreto-legge n. 382/1987, convertito con legge n. 456/1987, il quale stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma (contratti dagli ex Enti ospedalieri con la Cassa depositi e prestiti) dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa medesima per le relative quote di spettanza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e del bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 dicembre 1997, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che riporta all'unità previsionale 7.1.2.1, capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la somma di lire 41.850 miliardi relativa al finanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1998;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 9 aprile 1998, concernente l'assegnazione diretta alla Cassa depositi e prestiti della somma di lire 12.585.626.477 sulla base dei dati acquisiti dalla Cassa stessa, relativi alle quote di ammortamento dei mutui dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 1998;

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ha espresso il proprio parere di competenza in data 9 giugno 1993, con l'intesa che si intenda reso fino all'estinzione dei mutui stessi;

Delibera:

Per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria è assegnata direttamente alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 12.585.626.477, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente.

Detto importo è ripartito secondo le quote afferenti a ciascuna regione e provincia autonoma come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 398

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1998 - PARTE CORRENTE
AMMORTAMENTO MUTUI PRE-RIFORMA
CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Regioni	Importi
Piemonte	409.601.443
Valle d'Aosta	330.262.422
Liguria	419.521.259
Lombardia	539.237.281
P.A. Bolzano	85.444.708
P.A. Trento	106.084.652
Veneto	1.308.900.004
Friuli-Venezia Giulia	155.925.876
Emilia-Romagna	548.156.994
Toscana	1.005.038.004
Marche	797.410.766
Umbria	1.059.854.998
Lazio	1.254.647.542
Abruzzo	661.704.504
Molise	121.241.737
Campania	1.002.843.650
Puglia	948.887.098
Basilicata	536.255.776
Calabria	981.809.355
Sicilia	211.718.781
Sardegna	101.079.627
Totale . . .	12.585.626.477

98A6463

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso del fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, in relazione all'obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'articolo 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto l'articolo 1 comma 72 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visti i regolamenti del consiglio delle comunità europee numeri 2081/1993, 2082/1993, 2083/1993, 2084/1993, 2085/1993;

Visti i documenti unici di programmazione per il periodo 1994-1999 approvati dall'Unione europea relativi all'obiettivo 5b di cui al regolamento CEE n. 2081/93;

Viste le delibere Cipe del 18 dicembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997 e n. 67 del 21 marzo 1997, riguardanti, tra l'altro, il finanziamento della quota nazionale degli interventi riferiti al Fondo Sociale Europeo a titolo dell'obiettivo 5b del regolamento 2081/1993 per gli anni 1994-1995-1996;

Viste le decisioni della commissione UE con le quali sono state approvate le riprogrammazioni dei piani finanziari allegati ai Docup;

Considerato, pertanto, che occorre ridefinire il quadro finanziario riguardante la quota di cofinanziamento nazionale per gli anni 1994, 1995 e 1996 ed assicurare contestualmente il finanziamento per gli anni 1997, 1998 e 1999;

Viste le determinazioni assunte in ambito Comitato straordinario di sorveglianza obiettivo 5b riguardante la riduzione delle risorse finanziarie del Docup - annualità 1999 - da destinare a titolo di contributo di solidarietà a favore delle aree delle regioni Marche e Umbria colpite dal terremoto;

Vista la nota n. 5/500/R del 13 marzo 1998 del Ministero del bilancio - Servizio Politiche di Coesione - con la quale sono state notificate alla commissione europea le decisioni adottate nel predetto comitato di sorveglianza;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di tener conto anche degli effetti determinati dalle decisioni del predetto comitato straordinario di sorveglianza in sede di determinazione della quota di cofinanziamento nazionale;

Considerato che, nella rideterminazione dei predetti piani finanziari, per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Lazio l'entità dell'annualità 1999 non è sufficiente a coprire l'importo della riduzione da operare e che pertanto bisogna procedere anche alla riduzione dell'annualità 1998 in misura idonea a coprire il residuo fabbisogno;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili a titolo dell'obiettivo 5b per gli anni 1994-1999 dalla commissione europea a valere sul fondo sociale europeo, complessivamente pari a 105,907 Mecu, corrisponde un fabbisogno di quota nazionale valutato in lire 260,835 miliardi;

Considerato di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento di parte nazionale pubblica dei predetti Docup per gli anni 1994-1999 per un importo complessivo di lire 196,279 miliardi (comprensivo delle quote regionali aggiuntive per le Marche ed Umbria per gli anni 1997, 1998 e 1999);

Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1994-1999;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 27764 del 5 maggio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del fondo sociale europeo relative ai documenti unici di programmazione dell'obiettivo 5b per gli anni 1994, 1995 e 1996, già assegnate con precedenti deliberazioni Cipe, sono rideterminate nell'importo complessivo di 37,642 miliardi di lire, come esposto nell'allegata tabella A, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del fondo sociale europeo relative ai documenti unici di programmazione dell'obiettivo 5b per gli anni 1997, 1998 e 1999, pari a complessive 223,193 miliardi di lire, quali risultanti dalla allegata tabella B, sono assicurate: quanto a 171,664 miliardi di lire dalle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 183/1987; quanto a 39,848 miliardi di lire dai bilanci regionali, quanto a 11,681 miliardi di lire da contributi di operatori privati.

3. I pagamenti da parte del fondo di rotazione in favore degli aventi diritto vengono effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità di cui alle predette tabelle A e B, su richiesta delle singole regioni.

4. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/1993, il fondo di rotazione è altresì autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite degli stanziamenti complessivi di cui alla presente delibera.

5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, osservino le direttive in materia impartite dal Cipe con delibera del 18 dicembre 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 69 del 24 marzo 1998, riguardante la modificazione del punto 5 delle delibere adottate dal Cipe per gli anni 1994/1996.

6. Il Ministero del lavoro e previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

7. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell'Amministrazione titolare, al Sistema Informativo della R.G.S., secondo le modalità vigenti.

8. La presente delibera annulla e sostituisce quelle adottate dal Cipe in data 18 dicembre 1996 per le annualità 1994, 1995 e 1996, limitatamente all'obiettivo 5b, di cui vengono fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 397

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO 5b
(Valori espressi in milioni di lire - Tasso di conversione Ecu /Lira 1940)

Tabella A

	Fondo di Rotazione - Legge 183/87				Regioni				Privati				Totale Cofinanziamento Nazionale
Regioni	1994	1995	1996	Totale	1994	1995	1996	Totale	1994	1995	1996	Totale	
Piemonte	-	124	2.251	2.375	-	31	563	594	-	-	969	969	3.938
Trento	-	213	468	681	-	53	118	171	-	-	-	-	852
Bolzano	-	115	715	830	-	29	179	208	-	-	-		1.038
Friuli V.G.	-	44	4.535	4.579	-	11	1.134	1.145	-	-	-	-	5.724
Liguria	-	155	509	664	-	39	127	166	-	48	132	180	1.010
Lombardia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	73	5.626	5.699	-	-	4.655	4.655	-	-	236	236	10.590
Emilia Romagna	-	-	1.394	1.394	-	-	348	348	-	-	-	-	1.742
Toscana	-	2.380	3.747	6.127	-	595	937	1.532	-	401	463	864	8.523
Umbria	-	192	1.327	1.519	-	48	1.718	1.766	-	-	-	-	3.285
Marche	-	122	604	726	-	31	151	182	-	-	-	-	908
Lazio	-	-	21	21	-	-	11	11	-	-	-	-	32
TOTALE	-	3.418	21.197	24.615	-	837	9.941	10.778	-	449	1.800	2.249	37.642

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO 5b
(Valori espressi in milioni di lire - Tasso di conversione Ecu /Lira 1940)

Tabella B

	Fondo di Rotazione - Legge 183/87				Regioni				Privati				Totale Cofinanziamento Nazionale
Regioni	1997	1998	1999	Totale	1997	1998	1999	Totale	1997	1998	1999	Totale	
Piemonte	6.415	2.528	873	9.816	1.604	632	218	2.454	2.891	1.110	384	4.385	16.655
Trento	2.348	1.134	571	4.053	633	303	143	1.079	-	-	-	-	5.132
Bolzano	5.444	1.802	634	7.880	1.405	463	163	2.031	-	-	-	-	9.911
Friuli V.G.	7.040	6.800	-	13.840	1.760	1.700	-	3.460	-	-	-	-	17.300
Liguria	2.397	2.131	1.171	5.699	599	533	293	1.425	310	303	166	779	7.903
Lombardia	3.993	1.145	493	5.631	2.042	585	252	2.879	-	-	-	-	8.510
Veneto	19.912	7.342	3.141	30.395	1.857	1.867	799	4.523	2.681	836	357	3.874	38.792
Emilia Romagna	7.048	2.421	1.041	10.510	1.820	622	267	2.709	-	-	-	-	13.219
Toscana	13.959	5.831	2.478	22.268	3.529	1.468	625	5.622	1.677	660	306	2.643	30.533
Umbria	9.283	3.165	1.177	13.625	-	-	-	-	-	-	-	-	13.625
Marche	11.305	3.512	1.238	16.055	-	-	-	-	-	-	-	-	16.055
Lazio	25.567	6.325	-	31.892	10.955	2.711	-	13.666	-	-	-	-	45.558
TOTALE	114.711	44.136	12.817	171.664	26.204	10.884	2.760	39.848	7.559	2.909	1.213	11.681	223.193

98A6464

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 450.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo Comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, che prevede il trasferimento alle amministrazioni competenti per materia dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale;

Vista la propria deliberazione adottata in data odierna di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegato *B)* della predetta deliberazione che indica le opere ritenute prioritarie per l'ammontare di lire 1.576.908.582.000;

Viste le istanze presentate, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalle regioni Emilia-Romagna, Marche, Sicilia e Toscana per il finanziamento di alcuni progetti compresi nel citato elenco;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al capitolo 8810 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F)* allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Regioni Usl/Azienda	Progetto	Finanziamento (1)
Emilia-Romagna		
Azienda Ospedaliera di Ferrara	Costruzione nuovo polo Ospedaliero a Cona (Ferrara)	71.250
Marche		
Aziende sanitarie locali varie	Realizzazione sistema informativo per emergenza sanitaria ed acquisto attrezzature per sistema allarme sanitario	6.425
Azienda ospedaliera Lancisi	Acquisto apparecchiature per ammodernamento tecnologico dell'A.O. Lancisi di Ancona	950
Sicilia		
A.O. Civico e Benefratelli - G. di Cristina M. Ascoli	Realizzazione di un Istituto Mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione (IS.ME.TT) presso il plesso del P.O. Civico-Centro Trapianti di Palermo	93.100
Toscana		
Azienda ospedaliera pisana	Acquisto arredi e attrezzature per dipartimento cardio-toraco-chirurgico dell'ospedale Cisanello di Pisa	7.065
Azienda ospedaliera Careggi	Acquisto attrezzature ed arredi per nuova piastra servizi e infettivi dell'ospedale di Careggi (Firenze)	10.889
Azienda sanitaria locale 8	Completamento ospedale S. Donato di Arezzo	47.250
Azienda sanitaria locale 12	Realizzazione nuovo ospedale della Versilia in Camaiore (Lucca)	125.400
Azienda sanitaria locale 11	Completamento del nuovo Ospedale di Empoli (Firenze)	66.975

(1) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni.

Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Le regioni provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i progetti ammessi a finanziamento con la presente deliberazione entro i termini previsti dalla circolare del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52, del 4 marzo 1994.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 8

98A6466

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase - Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 450.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo Comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, che prevede il trasferimento dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato alle Amministrazioni competenti per materia, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale;

Vista la propria deliberazione n. 53 del 21 marzo 1997 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 124 del 30 maggio 1997 - che ha stabilito i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67/1988;

Viste le linee guida attuative di cui alla nota del Ministro della sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691;

Vista la propria deliberazione adottata in data odierna di approvazione del quadro programmatico per il completamento del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 (secondo e terzo triennio);

Vista la proposta del Ministro della sanità de 28 aprile 1998 di approvazione del programma specifico per l'utilizzo delle risorse rese disponibili dall legge n. 450/1997 nell'ambito degli investimenti relativ al quadro programmatico;

Considerato che il programma specifico, elaborat sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dall province autonome e dagli enti di cui all'art. 4, comm 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede l seguente ripartizione:

L. 1.576.908.582.000 da destinare ad interven necessari per il completamento di opere iniziate n primo triennio, interventi considerati prioritari per esigenze di maggiore funzionalità del complesso del strutture sanitarie regionali, provinciali e degli Enti cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991, nonch opere urgenti da realizzare nelle regioni Umbria e Ma che colpite dal sisma i cui finanziamenti, relativi a interventi di completamento, sono stati autorizzati co decreto del Ministro della sanità del 27 gennaio 199

ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno del 13 ottobre 1997, n. 2694, in deroga alle procedure fissate dalla propria deliberazione del 21 marzo 1997;

L. 793.094.855.000 da assegnare ad interventi necessari per adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza ed agli interventi di cui alla propria deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

L. 129.996.563.000 da riservare agli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 marzo 1998;

Delibera:

1. È approvato il programma specifico, per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile per gli anni 1998 e 1999 dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la seguente ripartizione:

a) L. 1.576.908.582.000 per la realizzazione di opere ritenute prioritarie, come da allegata tabella *A)* che fa parte integrante della presente deliberazione;

b) L. 793.094.855.000 assegnate alle regioni e province autonome per interventi urgenti da realizzare nel settore della sicurezza, come da allegata tabella *B)* che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. La somma di L. 129.996.563.000, da ripartire con un successivo provvedimento, su proposta del Ministro della sanità, viene riservata agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, previsto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, richiamato in premessa, di devoluzione delle competenze attualmente attribuite a questo Comitato, le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, inoltreranno la richiesta di finanziamento dei progetti compresi nell'elenco delle opere prioritarie di cui alla tabella *A)*, secondo l'attuale procedura, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione.

4. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, presenteranno l'elenco dettagliato delle opere da finanziare nell'ambito delle quote di cui alla tabella *B)*, al Ministero della sanità che provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, dalla propria deliberazione del 21 marzo 1997 richiamata in premessa, nonché dalla nota del Ministro della sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691.

Le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, inoltreranno la richiesta di finanziamento dei progetti concernenti la sicurezza, secondo l'attuale procedura, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente punto 3.

5. Decorso, senza giustificati motivi, il termine di sei mesi, le somme relative ai finanziamenti destinati ai progetti di cui ai punti 3 e 4 non richiesti dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, saranno revocate e riassegnate con un successivo provvedimento, su proposta del Ministro della sanità.

6. Le regioni Abruzzo, Calabria e Sicilia presenteranno la richiesta di finanziamento dei seguenti progetti compresi nell'elenco di cui all'allegato *A)*, subordinatamente al perfezionamento della documentazione relativa alla seconda fase del programma pluriennale di investimenti:

completamento del nuovo ospedale di Coppito - L'Aquila e adeguamento degli edifici costruiti e completati;

completamento del nuovo P.O. clinicizzato SS. Annunziata di Chieti;

realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia;

completamento del nuovo ospedale generale di Messina in contrada Papardo;

completamento dell'ospedale Maggiore di Modica (Ragusa).

Per l'ospedale di Vibo Valentia, dovendo essere revocati e ridestinati i finanziamenti concessi con le deliberazioni del 27 novembre 1996, n. 250 (art. 20 della legge n. 67/1988) e del 26 giugno 1997, n. 107 (legge 5 giugno 1990, n. 135), la regione Calabria dovrà, altresì, trasmettere il quadro economico aggiornato comprensivo dei nuovi finanziamenti.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 7.

TABELLA A

ART 20 DELLA L N 67/88 - 2^ FASE - PROGRAMMA SPECIFICO - (IN MIGLIAIA DI LIRE)

REGIONI, PROVINCE AUONOME, ENTI	LOCALIZZAZIONE	INTERVENTO	FINANZIAMENTO (*)	
PIEMONTE	Chieri (TO)	Completamento nuovo corpo di fabbrica del P.O. Maggiore	13.328.000	
	Moncalieri (TO)	Completamento nuovo corpo di fabbrica del P.O.	3.800.000	
	Asti	Realizzazione corpi di fabbrica, reparti degenza e terapia intensiva del P.O.	76.000.000	
	Torino	Completamento e riordino del P.S. V. Valletta	32.860.000	
		TOTALE PIEMONTE		125.988.000
P. A TRENTO	Arco	Completamento nuova sede ospedaliera nel Distretto Alto Garda e Ledro	52.250.000	
		TOTALE P.A. TRENTO		52.250.000
VENETO	Padova	Completamento, ristrutturazione generale Ospedale S. Antonio-2° stralcio	10.000.000	
	Feltre (BL)	Completamento VI piano Pad. Dalla Palma, ristrutturazione e ampliamento anestesia e rianimazione	3.900.000	
	Bassano del Grappa (VI)	Completamento nuovo Ospedale	10.000.000	
	S. Donà di Piave (VE)	Completamento, ristrutturazione e ampliamento piastra servizi Ospedale	9.025.000	
	Trecenta (RO)	Completamento nuovo Ospedale	31.250.000	
	Mezzaselva (VI)	Completamento, ristrutturazione riabilitazione ortopedica	2.185.000	
	Malcesine (VR)	Manutenzione straordinaria padiglione B	5.700.000	
	Legnago (VR)	Riorganizzazione Ospedale e adeguamento normativo	11.400.000	
	Verona	Completamento e attivazione piastra odontoiatrica	3.325.000	
	Camposampiero (PD)	Sopraelevazione piastra servizi Ospedale	4.750.000	
	Cittadella (PD)	Completamento e ristrutturazione Ospedale	4.600.000	
		TOTALE VENETO		96.135.000

LIGURIA	Sestri Levante (GE)	Completamento Ospedale	6.650.000	
	Genova	2^ Fase sopraelevazione padiglione A-AS dell'E.O. Galliera	7.980.000	
	Pietra Ligure (SV)	Completamento padiglione SPDC dell'Azienda Ospedaliera Santa Corona	1.140.000	
	Savona	Completamento corpo servizi con realizzazione centrale frigorifera e cabina elettrica dell'Ospedale Valloria	2.185.000	
	Genova	Completamento V piano Corpo Nord dell'Ospedale S. Carlo di Voltri	2.090.000	
	Genova	Completamento clinica oculistica dell'Azienda Ospedaliera S. Martino	4.085.000	
		TOTALE LIGURIA		24.130.000
EMILIA ROMAGNA	Parma	Ampliamento del monoblocco - Ala A dell'Ospedale Maggiore - 2° lotto	23.302.000	
	Parma	Ampliamento del monoblocco - Realizzazione area dedicata a funzioni direzionali, didattiche e ambulatoriali a supporto reparti chirurgici	8.426.000	
	Langhirano (PR)	Polo socio-sanitario	460.000	
	Reggio Emilia	Ampliamento dell'Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova	50.920.000	
	Sassuolo (MO)	Costruzione nuovo Ospedale - Area operativa Sud	21.400.000	
	Baggiovara (MO)	Costruzione nuovo Ospedale	26.100.000	
	Crevalcore (BO)	Riconversione ex Ospedale Barberini per poliambulatorio e centro di medicina generale - 2° stralcio	1.161.000	
	Ferrara	Realizzazione nuovo Polo ospedaliero a Cona	71.250.000	
	Forlì	Sistemazione del complesso di Vecchiazzano sede ospedaliera di Forlì	57.000.000	
		TOTALE EMILIA ROMAGNA		260.019.000
TOSCANA	Arezzo	Completamento del P.O. S. Donato	47.250.000	
	Empoli (FI)	Realizzazione Nuovo Ospedale	66.975.000	
	Camaiore (LU)	Completamento Nuovo Ospedale della Versilia	125.400.000	

	Firenze	Piastra servizi e infettivi Ospedale Careggi (acquisto attrezzature e arredi)	10.889.000	
	Pisa	Ampliamento per dipartimento cardio-toraco-chirurgico dell'Ospedale Cisanello (acquisto attrezzature e arredi)	7.065.000	
		TOTALE TOSCANA		257.579.000
UMBRIA	Foligno (PG)	Completamento nuovo Ospedale (autorizzato con D.M. emergenza sisma)	92.019.000	
	Spoleto (PG)	Completamento Ospedale (autorizzato con D.M. emergenza sisma)	6.027.000	
	Trevi (PG)	Ripristino statico U.O. di riabilitazione neuromotoria	2.613.000	
	Terni	RSA per disabili "Le Grazie"	6.124.000	
	Perugia	Completamento Ospedale Silvestrini - 1° lotto	77.900.000	
	Orvieto (TR)	Potenziamento tecnologico Ospedale	3.800.000	
	Città di Castello (PG)	Potenziamento tecnologico Ospedale	7.600.000	
	Terni	Completamento Ospedale - 1° lotto	1.900.000	
		TOTALE UMBRIA		197.983.000
MARCHE	Camerino (MC)	Completamento nuovo Ospedale (autorizzato con D.M. emergenza sisma)	26.371.500	
	Fàbriano (AN)	Ampliamento e ristrutturazione Ospedale (autorizzato con D.M. emergenza sisma)	8.075.000	
	Civitanova Marche (MC)	Completamento Ospedale	1.653.000	
	Fermo (AP)	Completamento Ospedale	3.325.000	
	Novafeltria (PS)	Completamento R.S.A	1.425.000	
	Macerata Feltria (PS)	Completamento R.S.A.	1.425.000	
	S. Angelo in Vado (PS)	Completamento R.S.A.	528.000	
	Sassoferrato (AN)	R.S.A.	3.325.000	

	Matelica (MC)	R.S.A.	1.402.000	
	Camerino (MC)	Poliambulatorio	1.140.000	
	Fano (PS)	Distretto	171.000	
	Civitanova Marche (MC)	Poliambulatorio	591.000	
	Mondavio (PS)	R.S.A.	608.000	
	Arcevia (AN)	R.S.A.	380.000	
	Montemarciano (AN)	R.S.A.	408.000	
	Petritoli (AP)	R.S.A.	285.000	
	Osimo (AN)	R.S.A.	734.000	
	Macerata	Ospedale	817.000	
	Ancona	Adeguamento funzionale dell'Azienda Ospedaliera Lancisi	6.602.000	
	Ancona	Ammodernamento tecnologico dell'Azienda Ospedaliera Lancisi	950.000	
		Rete regionale emergenza sanitaria	6.425.000	
	Ascoli Piceno	Ospedale - Prog. Oncologia	2.375.000	
		TOTALE MARCHE		69.013.500
LAZIO	Frosinone	Completamento nuovo Ospedale	36.100.000	
		TOTALE LAZIO		36.100.000
ABRUZZO	L'Aquila	Completamento nuovo Ospedale di Coppito e adeguamento degli edifici costruiti e completati	35.150.000	
	Chieti	Nuovo P.O. clinicizzato SS. Annunziata	80.160.050	

		TOTALE ABRUZZO		115.310.050
PUGLIA	Cerignola (FG)	Completamento nuovo Ospedale	24.700.000	
		TOTALE PUGLIA		24.700.000
CALABRIA	Vibo Valentia	Nuovo Ospedale	39.187.500	
		TOTALE CALABRIA		39.187.500
SICILIA	Palermo	Istituto Mediterraneo Trapianti Terapie ad alta specializzazione	93.100.000	
	Messina	Completamento nuovo Ospedale Generale in contrada Papardo	47.883.532	
	Modica (RG)	Completamento Ospedale Maggiore	16.150.000	
		TOTALE SICILIA		157.133.532
ISTITUTO SUPERIORE SANITA'	Roma	Ristrutturazione e ampliamento sede dell'I.S.S.	42.959.000	
I.R.C.C.S.	Roma	Completamento Ospedale "S. Andrea"	41.371.000	
I.R.C.C.S.	Castellana Grotte (BA)	Completamento Ospedale "S. De Bellis"	37.050.000	
		TOTALE ENTI		121.380.000
	TOTALE GENERALE		1.576.908.582	1.576.908.582
(*) Al netto della quota del 5% a carico delle Regioni e dell'eventuale ulteriore cofinanziamento				

TABELLA B

ART. 20, DELLA LEGGE N. 67/88 - QUOTE DESTINATE ALLA SICUREZZA ED AGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL 21 MARZO 1997 E ALL'ART. 32, COMMA 4, DELLA LEGGE 27.12.1997 N. 449

REGIONI, PROVINCE AUTONOME	QUOTE (in migliaia di lire)
PIEMONTE	28.360.000
VALLE D'AOSTA	8.785.468
LOMBARDIA	251.000.000
P.A. TRENTO	3.671.800
P.A. BOLZANO	24.920.000
VENETO	84.450.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	51.000.000
LIGURIA	30.357.000
EMILIA ROMAGNA	24.279.000
TOSCANA	31.125.000
UMBRIA	
MARCHE	16.864.000
LAZIO	41.000.000
ABRUZZO	13.641.000
MOLISE	24.079.000
CAMPANIA	20.000.000
PUGLIA	55.000.000
BASILICATA	34.315.000
CALABRIA	12.073.000
SICILIA	16.800.000
SARDEGNA	21.374.587
TOTALE	793.094.855

98A6465

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 17 luglio 1998.

Disposizioni in materia di riserva obbligatoria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa e di fissare, con provvedimento di carattere generale, la misura delle aliquote per il computo della riserva e le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

Visti i propri provvedimenti 27 maggio 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1994) e 5 giugno 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1998), emanati in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato;

Visto il proprio provvedimento 20 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, come risulta corretto con l'errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1997), il quale consente alle banche la mobilizzazione infragiornaliera della riserva dovuta;

Dispone:

Art. 1.
Calcolo della riserva dovuta

Fermo restando quanto stabilito negli articoli da 2 a 4 del provvedimento 27 maggio 1994 richiamato nel preambolo, l'ammontare della riserva dovuta non eccederà il 6 per cento della raccolta media soggetta, dedotta dell'ammontare di cui all'art. 3 del provvedimento medesimo.

Art. 2.
Percentuale massima di movimentazione giornaliera della riserva obbligatoria

Fermo restando quanto stabilito con il provvedimento 20 maggio 1997 richiamato nel preambolo, la percentuale massima di movimentazione giornaliera della riserva dovuta, di cui all'art. 2 del provvedimento 5 giugno 1998 pure richiamato nel preambolo, è variata dal 20 per cento al 30 per cento.

Art. 3.
Decorrenza e pubblicazione

Il presente provvedimento sostituisce il precedente del 5 giugno 1998, entra in vigore a partire dal periodo di mantenimento 15 agosto 1998-14 settembre 1998 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1998

Il Governatore: FAZIO

98A6544

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne e Pian Camuno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di metanizzazione in località Monte Campione, da parte del consorzio metano Valle Camonica. (Deliberazione n. VI/36417).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del Presidente pro-tempore del Consorzio Metano di Valle Camonica, di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/1985, per la realizzazione di opere di metanizzazione in località Monte Campione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Artogne fg. 29/R mapp. n. 4975, 4977, 975, 5024, 4983, 4985, 4291, 4296, 4292, 4293, 4294, 4994, 4498, 4295 e 4997 e Pian Camuno mapp. 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4682, 4005, 4026, 4654, 4655, 4653, 4058, 4600, 4658, 4669, 4656, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di metanizzazione in località Valle Camonica;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma 1 legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6418

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato da parte del sig. Sala Lorenzo. (Deliberazione n. VI/36418).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/1985, da parte del sig. Sala Lorenzo per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Madesimo (Sondrio), fg. 7, mapp. n. 125, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato da parte del sig. Sala Lorenzo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma 1, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6419

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio località Stabisotto Alto da parte del consorzio forestale boschi di Isola. (Deliberazione n. VI/36419).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

in aree per le quali, seppur sottoposte alle succite misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 febbraio 1998 è pervenuta l'istanza del Comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/1985, da parte del consorzio forestale boschi di Isola per la realizzazione un parcheggio località Stabisotto Alto;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario comptente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Madesimo (Sondrio), mapp. n. 285, 251, 252, 253, 254, 246, 247, 248, 219, 220, 193, 194, 289, 287, fg. 43, mapp. n. 53, 6, 7, 2 fg. 44; dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio località Stabisotto Alto da parte del consorzio forestale boschi di Isola;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma 1 legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6420

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista stradale da parte dell'amministrazione del comune stesso. (Deliberazione n. VI/36420).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione

vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/1985, per la realizzazione di pista stradale;

che dalle risultanze istruttorie così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), fg. 5, mapp. n. 252, 1, 7, 336, 8, 12, 13, 14, 15, 25, 20, 21, 66, 65, 64, 331, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista stradale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma 1, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6421

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di deposito gas combustibili in loc. «Compart», da parte del sig. Raisoni Antonio. (Deliberazione n. VI/36421).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione della Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, da parte del sig. Antonio Raisoni, per la realizzazione di deposito gas combustibili in loc. «Compart»;

che dalle risultanze istruttorie così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), fg. 49, mapp. n. 98, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di deposito gas combustibile in loc. «Compart»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6422

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di illuminazione pubblica in loc. Ciuk, da parte della Valdisotto S.p.a. (Deliberazione n. VI/36422).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione della Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore

del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indiato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del Comune di Valdisotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, per la realizzazione di impianto di illuminazione pubblica in loc. Ciuk, da parte della Valdisotto S.p.a.;

che dalle risultanze dell'istruttorie così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada i riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Valdisotto (Sondrio), fg. 14, mapp. n. 601, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di illuminazione pubblica in loc. Ciuk, da parte della Valdisotto S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6423

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale in località «Straderla-Campasc» da parte del sig. Mascherona Germano in qualità di presidente del consorzio per la esecuzione di strade, opere irrigue e collettive del comune di Mazzo di Valtellina, frazioni Vione e Calunghe. (Deliberazione n. VI/36423).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione della Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indiato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del Comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, per la realizzazione di pista forestale in località «Straderla-Campasc» da parte del sig. Mascherona Germano in qualità di Presidente del consorzio per la esecuzione di strade, opere irrigue e collettive del comune di Mazzo di Valtellina, frazioni Vione e Calunghe;

che dalle risultanze istruttorie così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), fg. 2, mapp. n. 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 82, 85, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 133, 134, 136, 138, 140, 155, 156, 157, 160, 163, 166, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,

198, 199, 200, 201, 202, 204, 210, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 274, 278, 279, 283, 284, 291, 292, 293, 294, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 319, 320, 321, 330, 331, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 351, 352, 353, 356, 358, 361, 368, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale di località «Straderla-Campasc» da parte del sig. Mascherona Germano Presidente del consorzio per l'esecuzione di strade, opere irrigue e collettive del Comune di Mazzo di Valtellina frazioni Vione e Calunghe;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6424

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gandino dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento di una strada agro-silvo-pastorale esistente da loc. Groaro a Val D'Agro da parte del sig. Servalli Ugo ed altri. (Deliberazione n. VI/36424).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione della Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 febbraio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Gandino (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, da parte del sig. Servalli Ugo ed altri per adeguamento strada agro-silvo-pastorale esistente da loc. Groaro a Val d'Agro;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Gandino (Bergamo), fg. 12, mapp. n. 1729, 2658, 3526, 3525, 4176, 3528, 4177; fg. n. 13 mapp. n. 3527, 4177, 3529, 3530, 4179, 3531, 3532, 4181, 3520, 3521, 1858, 4198, 3533, 3514, 2983, 3535, 1408, 2982, 3536, 2732, 3539, 2981, 3247, 3243, 3248, 2980, 3242, 3249, 2978, 3250, 2977, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento strada agro-silvo-pastorale esistente da loc. Groaro a Val d'Agro da parte del sig. Servalli Ugo ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento di una baita da parte dei sigg. Bertolini Osvaldo e Scetti Elvira. (Deliberazione n. VI/36425).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione della Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Buglio in Monte (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, da parte dei sigg. Bertolini Osvaldo e Scetti Elvira, per ampliamento baita;

che dalle risultanze dell'istruttorie così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada i riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Buglio in Monte (Sondrio), fg. 2, mapp. n. 28, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento baita da parte dei sigg. Bertolini Osvaldo e Scetti Elvira;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6426

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista taglia fuoco, da parte dell'amministrazione comunale di Berbenno. (Deliberazione n. VI/36426).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione della Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di par-

colare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale di Berbenno, per la realizzazione di pista taglia fuoco;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), fg. 7, mapp. n. 21/a, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista taglia fuoco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6427

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di adeguamento scarichi servizi igienici centrale di Campo Moro e fabbricato casa di guardia diga di Alpe Gera da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/36427).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di

opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione della Lombardia 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del Comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, per adeguamento scarichi servizi igienici centrale di Campo Moro e fabbricato casa di guardia diga di Alpe Gerada parte dell'Enel;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Lanzada (Sondrio), fg. 9, mapp. n. 31, 72, 73, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento scarichi servizi igienici centrale di Campo Moro e fabbricato casa di guardia di Alpe Gera da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6428

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 17 giugno 1998, n. **3652.**

Circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 e successivi aggiornamenti. Certificazione di conformità dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello.

Con circolare n. 5923 del 27 dicembre 1996, con la quale sono state apportate modifiche alla precedente circolare n. 2357 del 16 maggio 1996, al quinto capoverso è stato previsto a carico dei soggetti aggiudicatari della gara l'obbligo di esibire, a partire dal 1° gennaio 1998, un certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45.000. Si puntualizza che l'organismo di certificazione deve essere accreditato ai sensi della norma EN 45.011 e, se utilizza laboratori od organismi di ispezione, questi ultimi devono essere accreditati rispettivamente ai sensi delle norme EN 45.001 ed EN 45.004.

Le procedure di certificazione di conformità del prodotto devono essere eseguite secondo il sistema n. 1 di cui all'allegato III della direttiva europea sui prodotti da costruzione n. 89\106\CEE (punto 2 alinea *i*).

Per quanto attiene ai prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello, oggetto della presente circolare, la verifica di rispondenza dovrà essere effettuata rispetto ai requisiti tecnici richiesti dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dai Disciplinari tecnici emanati dal Ministero dei lavori pubblici e dal progetto di norma CEN prEN 12899-1 edizione giugno 1997, limitatamente al punto 4 concernente dimensioni e tolleranze ed ai punti 6.3.2 e 6.3 3 concernenti la verifica di resistenza alla spinta orizzontale.

Nell'ambito dei parametri posti dalla normativa tecnica di settore così individuata, gli enti appaltanti devono specificare nel capitolato gli ulteriori requisiti del prodotto rispondenti alle esigenze della singola commessa (ad esempio lo spessore del materiale costitutivo del supporto, gli attacchi e sostegni ecc.), nonché le caratteristiche di prodotto che esulano dalla stessa (ad esempio la planarità del segnale, il tipo di materiale costitutivo ecc.); la verifica sulla rispondenza del prodotto fornito alle specifiche tecniche suddette sarà effettuata secondo le clausole contrattuali.

Dalla certificazione di conformità dovranno risultare le norme alle quali si è fatto riferimento per la verifica di rispondenza.

La certificazione di conformità del prodotto non è necessaria laddove sia prevista una procedura di omologazione approvazione dello stesso.

Per quanto concerne la segnaletica orizzontale, in assenza allo stato attuale di una normativa cogente esaustiva, si ritiene opportuno in questa sede soprassedere alla regolamentazione della procedura di certificazione di conformità del prodotto, rinviandola ad una futura definizione del relativo assetto normativo.

Al fine di consentire alle imprese interessate di adeguarsi alle presenti direttive ed in considerazione altresì del fatto che il ritardo riscontrato nella definizione della normativa concernente le regole di certificazione non ha consentito fino ad oggi l'avvio delle procedure relative all'accreditamento degli enti certificatori, gli enti appaltanti avranno l'obbligo di richiedere la certificazione di conformità del prodotto rispondente ai criteri suindicati, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; sino a tale data sarà consentito alle ditte aggiudicatarie delle gare di presentare la dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014 secondo quanto già previsto dalla circ. n. 5923 del 27 dicembre 1996; detta dichiarazione deve intendersi ammessa anche per le gare bandite a partire dal 1° gennaio 1998.

Successive direttive potranno apportare integrazioni ai riferimenti normativi tecnici suindicati a fronte di eventuali sviluppi della normativa del settore.

Le procedure di certificazione di conformità del prodotto dovranno essere condotte secondo le modalità prescritte dallo Schema di certificazione allegato alla presente direttiva.

Roma, 17 giugno 1998

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 49

ALLEGATO

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI RELATIVI ALLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

1 Documenti di riferimento

D.L.vo 285/92 -Nuovo codice della strada.DPR 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada - Decreto Min LLPP 31/03/95 - pr EN 12899-1 (ed. 06/97).

2 Definizioni

2.1 Segnaletica standard: I formati standard dei segnali sono quelli previsti dal comma 1 dell'art. 80 del DPR 495/92.

2.2 Segnaletica non standard: I formati non standard sono quelli previsti dal comma 7 dell'art. 80 del DPR 495/92.

3 Scopo e campo di applicazione

Il presente schema definisce le condizioni da soddisfare e le modalità di verifica che devono essere applicate da un Organismo di Certificazione (OdC) accreditato per il rilascio della certificazione di conformità di prodotto.
Questo documento definisce sia per i produttori che per gli OdC i parametri e i metodi di prova da rispettare per il rilascio della certificazione.

4 Informazioni e dati del produttore

Il produttore deve predisporre un piano della qualità del prodotto, prendendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

1 Tipo forma e formato della segnaletica (es. Segnale di pericolo, triangolare, normale)
2 Materiale utilizzato (pellicola, adesivo, pannello, supporto ,ecc.)
3 Calcolo e/o verifica strumentale della resistenza ai carichi distribuiti e concentrati
4 Controlli sul materiale in accettazione
5 Controllo del processo di produzione relativamente alle seguenti fasi:
- Taglio della pellicola
- Serigrafia della pellicola
- Taglio e piega del supporto
- Applicazione pellicola-supporto
- Fissaggio (saldatura, ribattinatura, ecc.)

6 Controlli finali
7 Identificazione del prodotto
8 Movimentazione, stoccaggio, imballaggio, spedizione

Per ognuno dei punti sopra elencati il produttore deve indicare i criteri e le modalità applicative, oltre che il riferimento alle procedure/istruzioni operative, ai documenti operativi di registrazione e, per le operazioni di controllo, alle indicazioni delle apparecchiature utilizzate e delle frequenze di prova.

Per le attività non eseguite direttamente dal produttore ma da sub-fornitore, il produttore deve indicare le specifiche tecniche ed i relativi criteri di accettazione del materiale o servizio richiesto.

5 Requisiti specifici

5.1 Dimensioni
Le dimensioni del segnale finito, in tutte le sue caratteristiche, devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 80 del DPR 495/92 e successive modifiche.

5.2 Resistenza ai carichi orizzontali

5.2.1 Segnaletica standard

Il formato maggiore, a parità di caratteristiche costruttive, di ogni tipo di segnale, deve essere sottoposto alle prove di cui ai punti 6.3.2 e 6.3.3 della Norma CEN pr EN 12899-1. Il sistema di fissaggio, comprendente segnale, tiranti, bulloneria e palo deve essere definito e documentato nella configurazione con il numero minimo di sostegni necessari (il sistema di sostegno deve essere considerato rigido).

5.2.2 Segnaletica non standard

Il produttore deve effettuare le verifiche statiche sugli elementi costitutivi il segnale, considerando il segnale stesso sottoposto a carico uniformemente distribuito, equivalente almeno alla pressione cinetica esercitata sulla faccia utile da vento alla velocità di 150 km/h. Le verifiche, effettuate secondo le norme tecniche vigenti, devono essere sottoscritte da tecnico abilitato. Devono essere presi in considerazione i seguenti parametri:

- Spessore minimo del supporto
- Dimensioni minime delle strutture
- Dimensioni minime dei profili di rinforzo
- Distanza minima fra i profili di rinforzo
- Schema di assemblaggio comprendente il numero minimo di punti di fissaggio per m2
- Massima distanza fra i pali, se ne viene usato più di uno

Schema del sistema di rinforzo, se viene usato un solo palo; il produttore deve effettuare il calcolo statico del sistema che collega il segnale alla struttura di sostegno (i sostegni devono essere considerati rigidi)

5.3 Caratteristiche di visibilità dei segnali

Le caratteristiche di visibilità delle pellicole utilizzate nella costruzione dei segnali devono essere conformi alle specifiche del disciplinare tecnico di cui al DM LLPP in data 31/03/95.
Detta conformità deve essere dimostrata attraverso il certificato di conformità delle pellicole impiegate nel processo produttivo.

5.4 Adesività della pellicola

L'adesività della pellicola deve essere verificata sul segnale finito secondo le modalità previste al p.to 4.3 del disciplinare tecnico di cui al DM LLPP in data 31/03/95 nelle condizioni ambientali nel momento in cui vengono effettuate le verifiche.

6 Prove e controlli di conformità

Caratteristica	Metodo di prova	Compiti dell'OdC	Compiti del produttore
5.1 Dimensioni	Metodo di misurazione e tolleranze dimensionali secondo quanto previsto al punto 4 della pr EN 12899-1	L'OdC deve verificare le caratteristiche dimensionali presso il produttore nel corso della visita iniziale di certificazione e nelle successive di sorveglianza (a cadenza almeno annuale) in base al seguente campionamento: ▪ 3 esemplari scelti a caso per ogni formato standard di segnale • In caso di esito negativo anche su un solo esemplare, 3 esemplari dello stesso tipo	Il produttore deve verificare e registrare le caratteristiche dimensionali nel corso della produzione in base al seguente campionamento: ▪ 1% sulla quantità complessiva di un lotto o commessa per ogni formato di segnale (minimo 1 esemplare)
5.2 Resistenza ai carichi orizzontali	Metodi di prova (per i segnali standard) e di calcolo (per i segnali non standard) secondo quanto previsto ai punti 6.3.2 e 6.3.3 della pr EN 12899-1. Il livello minimo di accettabilità del segnale è quello corrispondente alla spinta esercitata dal vento alla velocità di 150 km/h	L'OdC deve verificare i risultati delle prove effettuate da laboratori accreditati nel corso dell'iter di valutazione in base al seguente campionamento: ▪ 3 esemplari scelti a caso per il più grande dei formati standard del segnale • In caso di esito negativo anche su un solo esemplare, 3 esemplari dello stesso tipo	Il produttore deve garantire la costanza delle caratteristiche di tipo mediante la sorveglianza sulle caratteristiche dimensionali e sui materiali utilizzati (dati da verificare e registrare come sopra esposto)
5.3 Colorimetria	La prova colorimetrica deve essere effettuata sul segnale nuovo secondo il metodo definito nel cap. 3 del DM LLPP 31/03/95.	L'OdC deve verificare le certificazioni rilasciate dai produttori di pellicole inerenti l'accertamento dei livelli di qualità definiti nel cap. 1 del DM LLPP 31/03/95. L'OdC deve inoltre verificare le caratteristiche colorimetriche presso il produttore nel corso della	Il produttore deve: ▪ Garantire la costanza delle caratteristiche di tipo mediante il mantenimento dei metodi di applicazione delle pellicole, in base a quanto dichiarato dal fornitore di tali pellicole sulle relative schede

		visita iniziale di certificazione e nelle successive di sorveglianza (a cadenza almeno annuale), avvalendosi eventulmente dello strumento di misura in dotazione al produttore, in base al seguente campionamento: ▪ 3 esemplari scelti a caso per ogni formato standard di segnale • In caso di esito negativo anche su un solo esemplare, 3 esemplari dello stesso tipo	tecniche. ▪ Verificare e registrare le caratteristiche colorimetriche nel corso della produzione in base al seguente campionamento: ▪ 1% sulla quantità complessiva di un lotto o commessa per ogni tipo di segnale (minimo 1 esemplare)
5.4 Adesività	La prova di adesività deve essere effettuata sul segnale nuovo secondo il metodo definito nel paragrafo 4.3 del DM LLPP 31/03/95	L'OdC deve verificare le certificazioni rilasciate dai produttori di pellicole inerenti l'accertamento dei livelli di qualità definiti nel cap. 1 del DM LLPP 31/03/95. L'OdC deve inoltre verificare le caratteristiche di adesività presso il produttore nel corso della visita iniziale di certificazione in base al seguente campionamento: ▪ 3 esemplari scelti a caso per ogni formato standard di segnale • In caso di esito negativo anche su un solo esemplare, 3 esemplari dello stesso tipo Nelle successive visite di sorveglianza (a cadenza almeno annuale) l'OdC deve verificare le caratteristiche di adesività in base al seguente campionamento: ▪ 3 esemplari scelti nell'ambito del campionamento mensile effettuato dal produttore, per almeno una tipologia di accoppiamento pellicola-supporto	Il produttore deve: ▪ Garantire la costanza delle caratteristiche di tipo mediante il mantenimento dei metodi di applicazione delle pellicole, in base a quanto dichiarato dal fornitore di tali pellicole sulle relative schede tecniche. ▪ Verificare e registrare le caratteristiche di adesività nel corso della produzione in base al seguente campionamento: ▪ 1 esemplare per ogni mese di produzione per almeno una tipologia di accoppiamento pellicola-supporto. Gli esemplari dovranno essere catalogati ed identificati rispetto al lotto o commessa di riferimento e conservati a disposizione dell'OdC

7 Marcatura

Il produttore deve apporre sul retro di ogni segnale oltre a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 77 del DPR 495/92, nello stesso spazio previsto di cm^2 200, il marchio dell'Organismo di certificazione ed il relativo numero del certificato di conformità di prodotto rilasciato.

Certificato di conformità

Il certificato di conformità deve contenere almeno le seguenti informazioni, in lingua italiana:

- Nome ed indirizzo dell'Organismo di certificazione
- Identificazione dell'accreditamento rilasciato all'OdC in conformità alla EN 45011
- Nome ed indirizzo della azienda produttrice di segnaletica e dei siti produttivi
- Tipo, forma e formato della segnaletica oggetto di certificazione comprendente l'indicazione del materiale utilizzato (supporto, spessore, tipo e classe della pellicola, adesivo, ecc.)
- Dichiarazione di conformità dell'Organismo di certificazione che richiami esplicitamente la circolare n.3652 del 17.6.98 LLPP ed il presente schema di certificazione
- Periodo di validità della certificazione

98A6468

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 10 luglio 1998, n. **29.**

Regolamento CEE 1586/97. Rese semi di colza coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazioni per uso non alimentare. Campagna 1998-99.

Al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

All'A.I.S.O.

All'Assitol

Al C.A.P. di Cremona

Alla Cereol Italia - Divisione Eridania

Alla Cerestar Italia

Alla Dist. Oleificio Neri

Alla Gisol

Alla Ital Green Oil

Alla Tampieri

Con riferimento al paragrafo 5 della circolare n. D/686 del 9 settembre 1997 emanata dal Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, si rendono note le rese rappresentative da applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei contratti di seme di colza presentati nella campagna 1998-99.

Ai fini della loro determinazione sono stati confrontati ed elaborati i dati delle rese preventive di produzione camp. 1998, con i dati dell'andamento climatico dell'anno di coltivazione in corso, per zona omogenea, rilevati con tecnologie avanzate che consentono di reperire i dati colturali mediante satellite e controllo in campo come specificato nei punti seguenti:

1) analisi dei dati alimentari;

2) individuazione delle zone omogenee con poche osservazioni;

3) determinazione dell'intervallo di resa di tolleranza:

a) zone omogenee con numero di osservazioni consistenti (somma e sottrazione della deviazione standard);

b) zone omogenee con numero di osservazioni poco consistenti (somma e sottrazione di due volte della deviazione standard);

4) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food;

5) determinazione di una perdita durante le operazioni di raccolta dei semi di colza pari al 10%.

Si precisa inoltre che nel rispetto della circolare di cui sopra il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta è tenuto a consegnare al primo trasformatore o acquirente collettore e dichiarare all'A.I.M.A. la quantità totale di materia prima ottenuta.

Il direttore generale reggente: LAZZARESCHI

Rese Aggiornate Colza Set-aside 1998-99

		resa previsionale AIMA	resa aggiornata AIMA	
TO	pian.	1,22	1,22	
AL	coll.int.	1,48	1,48	
AL	pian.	1,61	1,76	
VA	pian.	1,85	1,85	
MI	coll.int.	1,77	1,77	
MI	pian.	1,77	1,77	
BG	pian.	2,01	2,01	
BS	coll.int.	1,61	1,61	
BS	pian.	1,90	1,96	
PV	pian.	2,20	2,20	(*)
CR	pian.	2,07	2,12	(*)
MN	coll.int.	1,64	1,64	
MN	pian.	1,97	2,12	(*)
VR	pian.	1,95	1,95	
VI	coll.int.	1,94	1,94	
VI	pian.	1,94	1,94	
TV	pian.	1,76	1,76	
VE	pian.	2,20	2,20	
UD	pian.	1,86	1,86	
GO	pian.	1,86	1,86	
MO	pian.	1,96	1,96	
BO	coll.int.	1,46	1,46	
FE	pian.	2,07	2,07	
PS	coll.int.	1,00	1,22	(*)
AN	coll.lit.	1,23	1,38	(*)
FI	coll.int.	1,00	1,36	(*)
PI	coll.int.	1,10	1,36	(*)
PI	pian.	1,00	1,34	(*)
AR	mont.int.	1,37	1,37	(*)
AR	coll.int.	1,53	1,53	(*)
SI	coll.int.	1,00	1,51	(*)
GR	coll.int.	1,02	1,51	(*)
PG	mont.int	1,00	1,37	(*)
TR	coll.int.	1,02	1,22	(*)
VT	coll.int.	1,10	1,10	
VT	pian.	1,10	1,10	
RI	coll.int.	1,00	1,00	
RM	pian.	1,03	1,03	
RM	coll.int.	1,50	1,50	
RM	coll.lit.	1,00	1,00	

Azienda di Stato per l'Intervento nel Mercato Agricolo

Rese Aggiornate Colza Set-aside 1998-99

		resa previsionale AIMA	resa aggiornata AIMA	
LT	pian.	1,20	1,20	
CB	coll.int.	1,37	1,37	
FG	pian.	1,05	1,11	
PN	pian.	1,32	1,39	
LC	coll.int.	1,00	1,28	
LO	pian.	1,82	1,82	
PO	pian.	1,20	1,34	(*)

Note:

(*) zone in cui è stato usato 2

(**) nelle province di Prato (ex Firenze), Lecco (ex Como e Bergamo) e Lodi (ex Milano) sono state usate le rese delle province originarie.

(***) alla zona Mantova collina interna è stata attribuita per analogia la resa di Bergamo e Brescia nella stessa fascia altimetrica.

Azienda di Stato per l'Intervento nel Mercato Agricolo

98A6469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 luglio 1998

Dollaro USA	1757,43
ECU	1946,71
Marco tedesco	986,21
Franco francese	294,18
Lira sterlina	2892,73
Fiorino olandese	874,82
Franco belga	47,821
Peseta spagnola	11,619
Corona danese	258,81
Lira irlandese	2478,86
Dracma greca	5,947
Escudo portoghese	9,641
Dollaro canadese	1181,78
Yen giapponese	12,639
Franco svizzero	1169,67
Scellino austriaco	140,18
Corona norvegese	233,70
Corona svedese	222,40
Marco finlandese	324,41
Dollaro australiano	1101,38

98A6581

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermodis»

Estratto decreto NCR n. 242 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: DERMODIS nella forma e confezione: «unguento tubo da 15 g al 5%» (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Farmades p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara n. 282, codice fiscale n. 00400380580.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dalla società Alfa Wassermann p.a. nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), Contrada Sant'Emidio s.n. civ.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Unguento Tubo da 15 g al 5%»;

A.I.C. n. 027040043 (in base 10), 0TT69C (in base 32);

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto leg.vo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principio attivo: Rifaximina g 5,0;

eccipienti: vaselina bianca, paraffina liquida, cera bianca, olio di ricino idrogenato, metilglucosio dioleato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni cutanee da germi piogeni sensibili alla rifaximina: impetigine contagiosa, intertrigine, ectima, follicolite, foruncolo, cheilite angolare, idrosadenite, eritrasma.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6371

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eusporin»

Estratto decreto n. 253 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: EUSPORIN, nelle forme e confezioni: «1» sospensione acquosa 10 fialoidi monodose da 1 miliardo 10 ml uso orale e «2» sospensione acquosa 10 fialoidi monodose da 2 miliardi 10 ml uso orale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour n. 11, codice fiscale n. 00964710388.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Bruschettini S.r.l. nello stabilimento sito in Genova, via Isonzo n. 6.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1» sospensione acquosa 10 fialoidi monodose da 1 miliardo 10 ml uso orale;

A.I.C. n. 028869016 (in base 10), 0VK0DS (in base 32);

classe «C»;

«2» sospensione acquosa 10 fialoidi monodose da 2 miliardi 10 ml uso orale;

A.I.C. n. 028869028 (in base 10), 0VK0F4 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

fialoidi da 1 miliardo: ogni fialoide contiene:

principio attivo: spore di Bacillus subtilis poliantibibiotico resistente - 1 miliardo;

eccipiente: acqua per preparazione iniettabile 10 ml;

fialoidi da 2 miliardi: ogni fialoide contiene:

principio attivo: spore di Bacillus subtilis poliantibibiotico resistente - 2 miliardi;

eccipiente: acqua per preparazione iniettabile 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene.

Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6372

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitens»

Estratto decreto NCR n. 255 del 12 giugno 1998

Specialità medicinale: NITENS nella forma e confezione: Collutorio 200 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale 03589790587.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Tiburtina, 1004, Roma.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

colluttorio 200 ml;

A.I.C. n. 028209043 (in base 10), 0UWVWM (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: Naproxenato di cetiltrimetilammonio mg 223 (pari a mg 446 in 200 ml);

eccipienti: Glicerolo, Alcool etilico, Saccarina sodica, Metile p-idrossibenzoato, Propile p-idrossibenzoato, Sodio fosfato, Ammonio glicirrizinato, Mentolo, Polisorbato 20, Aroma menta erbe, Dimeticone, E 104, E 131, Acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Nitens colluttorio si usa per: affezioni odontostomatologiche (malattie della bocca) quali gengiviti (infiammazioni delle gengive), glossiti (infiammazioni della lingua), stomatiti (infiammazioni di tutta la bocca e delle fauci), aftosi (piccole ulcerazioni superficiali delle gengive e della lingua), paradontiti e paradontosi (malattie infiammatorie o con perdita della funzione dei tessuti di sostegno del dente). Trattamento collaterale (associato cioè ad altre terapie idonee) nella terapia dentaria conservativa ed estrattiva (come impianti ed estrazioni dentarie). Coadiuvante nelle infiammazioni otorinolaringoiatriche (orecchio, naso e gola): in particolare nella angina faringea (infiammazione delle fauci e del faringe con difficoltà a respirare), faringiti (comune mal di gola), laringiti (infiammazione del laringe accompagnato tipicamente da voce rauca), tonsilliti (infezioni delle tonsille).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6374

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orudis»

Estratto decreto NCR n. 267 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: ORUDIS, nella forma e confezione: «Retard» 30 capsule a rilascio prolungato da 100 mg e «Retard» 30 capsule a rilascio prolungato da 200 mg, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società May & Baker Ltd, Dagenham, Essex (Gran Bretagna).

Rappresentate per l'Italia: società Rhone - Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann n. 2, codice fiscale 08257500150.

Produttore: la produzione e il controllo saranno effettuati dalla società May & Baker Ltd, nello stabilimento sito in Dagenham, Essex (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Retard» 30 capsule a rilascio prolungato da 100 mg;

A.I.C. n. 023183181 (in base 10), 0Q3HUF (in base 32);

classe: «A - Nota 66», Prezzo: L. 11.200 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

«Retard» 30 capsule a rilascio prolungato da 200 mg;

A.I.C. n. 023183193 (in base 10), 0Q3HUT (in base 32);

classe: «A - Nota 66», Prezzo L. 22.400 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

«Retard» 30 capsule a rilascio prolungato da 100 mg;

una capsula a rilascio prolungato da 100 mg contiene:

principio attivo: Ketoprofene 100 mg;

eccipienti: saccarosio, amido, silice colloidale, gomma lacca, etilcellulosa, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti dell'involucro: eritrosina (E 127), blu patent V (E 131), titanio biossido (E 171), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula a rilascio prolungato da 200 mg contiene:

principio attivo: Ketoprofene 200 mg;

eccipienti: saccarosio, amido, silice colloidale, gomma lacca, etilcellulosa, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti dell'involucro: eritrosina (E 127), titanio biossido (E 171), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento dell'artrite reumatoide, dell'osteoartrite, della spondilite anchilosante, delle manifestazioni acute articolari e periarticolari (borsite, capsulite, sinovite, tendinite), della spondilite cervicale, del dolore in sede lombare (strappi, lombaggine, sciatica, fibrosite), delle sindromi dolorose muscolo-scheletriche e della dismenorrea.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6376

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sivastin»

Estratto decreto NCR n. 268 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: SIVASTIN nella forma e confezione: 10 compresse rivestite 40 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Pontina km 30,400, Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse rivestite 40 mg;

A.I.C. n. 027208040 (in base 10), 0TYBC8 (in base 32);

classe: «A - Nota 13». Prezzo: L. 55.200 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Simvastatina mg 40;

eccipienti: lattosio, butilidrossianisolo, acido ascorbico, acido citrico, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido, talco, ossido ferrico rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia:

riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale ed LDL (lipoproteina a bassa densità) in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata;

riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata.

Cardiopatia coronarica:

nei pazienti con cardiopatia coronarica «Sivastin» è indicato per:

ridurre il rischio di mortalità;

ridurre il rischio di mortalità per cause coronariche e di infarto miocardico non fatale;

ridurre il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione miocardica (bypass coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale);

rallentare la progressione dell'aterosclerosi coronarica, diminuendo lo sviluppo di nuove lesioni e nuove occlusioni totali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6377

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Borocaina»

Estratto decreto NCR n. 269 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: BOROCAINA, nella forma e confezione: 30 compresse orosolubili senza zucchero da 750 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno (Pescara), contrada Sant'Emidio, codice fiscale 02660610011.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), contrada Sant'Emidio.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse orosolubili senza zucchero da 750 mg;

A.I.C. n. 004901031 (in base 10), 04PL57 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa orosolubile senza zucchero da 750 mg contiene:

principi attivi: alcool benzilico 6,4 mg, sodio benzoato 52 mg;

eccipienti: mannitolo, polivinilpirrolidone K30, aroma menta polvere, magnesio stearato, silice precitata, aroma eucalipto polvere, aspartame, aroma limone polvere (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: antisettico del cavo orofaringeo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6378

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Medipo»

Estratto decreto NCR n. 272 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: MEDIPO nella forma e confezione: «40» 10 compresse rivestite 40 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo, 31, codice fiscale 01689550158.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Merck Sharp & Dohme Ltd nello stabilimento sito in Shotton Lane, Cramlington (Regno Unito). Le operazioni di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società Merck Sharp & Dohme S.p.a. nello stabilimento sito in via Emilia, 21, Pavia; sia dalla società Neopharmed S.p.a. nello stabilimento sito in via Pordoi, 18-23, Baranzate di Bollate (Milano); sia dalla società Merck Sharp & Dohme B.V. nello stabilimento sito in Waarderweg, 39, Haarlem, (Olanda).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse rivestite 40 mg;

A.I.C. n. 028370043 (in base 10), 0V1T3V (in base 32);

classe: «A - Nota 13». Prezzo L. 55.200 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: Simvastatina mg 40;

eccipienti: lattosio, butilidrossianisolo, acido ascorbico, acido citrico, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido, talco, ossido ferrico rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia:

riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale ed LDL (lipoproteina a bassa densità) in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata;

riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata.

Cardiopatia coronarica:

nei pazienti con cardiopatia coronarica «Medipo» è indicato per:

ridurre il rischio di mortalità;

ridurre il rischio di mortalità per cause coronariche e di infarto miocardico non fatale;

ridurre il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione miocardica (bypass coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale);

rallentare la progressione dell'aterosclerosi coronarica, diminuendo lo sviluppo di nuove lesioni e nuove occlusioni totali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6380

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Candibiol»

Estratto decreto A.I.C. n. 274 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: CANDIBIOL nelle forme e confezioni: 6 capsule vaginali molli, 3 capsule vaginali molli.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in via Nettunense km 20,100, Aprilia (Latina); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società dott. A. Tosi Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in corso della Vittoria, 12/B, Novara.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 capsule vaginali molli;

A.I.C. n. 029386012 (in base 10), 0W0TSV (in base 32);

classe: «C»;

3 capsule vaginali molli;

A.I.C. n. 029386036 (in base 10), 0W0T9N (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni capsula vaginale contiene:

principio attivo: Lactobacillus fermentum I-789 liofilizzato NLT 10^9 UFC;

eccipienti: trigliceridi a media catena, silice (Aerosil 300), gelatina F.U., glicerolo F.U., dimetilposilossano 1000, titanio biossido E 171 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vulvovaginiti da Candida Albicans.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6381

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dup 753»

Estratto decreto n. 275 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: DUP 753 nella forma e confezione: 28 compresse divisibili rivestite 50 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Firenze, via De' Conti, 2/A, codice fiscale 04130651005.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento sono effettuate dalla societa Merck Scharp & Dohme Ltd. Cramlington, Northumberland, Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse divisibili rivestite 50 mg;

A.I.C. n. 029388016 (in base 10), 0W0V7J (in base 32);

classe «A». Prezzo: L. 55.000 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: Losartan Potassico 50 mg (il quantitativo di potassio è pari a 4,24 mg, ovvero 0,108 mEq);

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, cera carnauba, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: Dup 753 è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa (pressione sanguigna elevata).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6382

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori con qualifica di giornalisti dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, in Trieste.

Con decreto ministeriale n. 24687 del 17 giugno 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale n. 21092 del 9 luglio 1996, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori con qualifica di giornalisti che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti della S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unità di Trieste e Udine, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 gennaio 1996.

Il presente decreto annulla e sostiuisce il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 23739.

98A6471

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 20 marzo 1998, n. 88, recante: «Norme sulla circolazione dei beni culturali».
(Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998)

Nelle note riportate in calce alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 17, secondo comma, dove è riportato il secondo comma dell'art. 42 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dove è scritto: «Detto termine sarà prorogato *di cinque anni* su richiesta dell'interessato», leggasi invece: «Detto termine sarà prorogato *di cinque in cinque anni* su richiesta dell'interessato».

98A6472

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189